Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0335(COD)

14.4.2026

EMENDAMENTI
2486 - 2850

Progetto di relazione
Elena Donazzan
(PE784.432v01-00)

◄Proposta sulla sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione►

Proposta di regolamento
(COM(2025)0335 – 2025/0335(COD))

Emendamento 2486
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) limite di 25 anni entro il quale un veicolo di lancio dispiegato nell'orbita terrestre bassa (LEO) deve essere smaltito.

Or. en

Emendamento 2487
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le misure di mitigazione sono proporzionate al tipo di lanciatore e alla relativa massa. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato di coordinamento interagenzie per i detriti spaziali (IADC), delle norme dell'iniziativa della cooperazione europea per la normazione spaziale (ECSS) e dei piani nazionali. Per i lanciatori e i micro-lanciatori riutilizzabili, le misure possono essere adattate in base alla categoria di massa.

Or. en

Emendamento 2488
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di lancio ***dell'Unione*** presentano i seguenti piani di riduzione dei detriti spaziali:	2. Gli operatori di lancio presentano i seguenti piani di riduzione dei detriti spaziali:

Or. en

Emendamento 2489
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di lancio ***dell'Unione*** presentano i seguenti piani di riduzione dei detriti spaziali:	2. Gli operatori di lancio presentano i seguenti piani di riduzione dei detriti spaziali:

Or. en

Emendamento 2490
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un piano di controllo dei*** detriti, conformemente alle prescrizioni tecniche e operative di cui all'allegato II, punto 3.1;	(a) ***una sezione relativa ai*** detriti, conformemente alle prescrizioni tecniche e operative di cui all'allegato II, punto 3.1;

Or. en

Emendamento 2491
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un piano di smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato II, punto 3.2.	(b) ***una durata di vita prevista dal fabbricante e*** un piano di smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato II, punto 3.2.

Or. ro

Motivazione

Lo sviluppo del settore spaziale e il lancio di un numero crescente di satelliti richiedono inoltre disposizioni in relazione alla loro durata di vita.

Emendamento 2492
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***un piano di*** smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato II, punto 3.2.	(b) ***una sezione relativa allo*** smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato II, punto 3.2.

Or. en

Emendamento 2493
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) un piano di recupero dei detriti causati dai rilasci pianificati di detriti sulla Terra, nonché durante il lancio e l'eventuale rientro nell'atmosfera del veicolo di lancio.

Emendamento 2494
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione:	***soppresso***
(a) stabilisce il termine decorso il quale un veicolo di lancio dispiegato nell'orbita terrestre bassa (LEO) deve essere smaltito, conformemente all'allegato II, punto 1.1.1, lettera e), comprese misure specifiche per il sistema pirotecnico e il propellente solido o ibrido;	
(b) stabilisce la regione e i tempi sicuri per lo smaltimento dei veicoli di lancio utilizzati nell'orbita terrestre media (MEO), conformemente all'allegato II, punto 1.1.1, lettera d), comprese misure specifiche per il sistema pirotecnico e il propellente solido o ibrido;	
(c) stabilisce la soglia di probabilità del rischio di frammentazione accidentale in orbita dovuta a cause interne conformemente all'allegato II, punto 1.2.1;	
(d) stabilisce la durata e la soglia del rischio di frammentazione dovuta a collisione conformemente all'allegato II, punto 1.3;	
(e) sviluppa le condizioni di progettazione del veicolo di lancio per la distruzione al rientro in atmosfera e il rientro non controllato di cui all'allegato II, punto 2.2, lettera b), punto ii); e	
(f) sviluppa il metodo di calcolo delle probabilità di riuscita dello smaltimento e la soglia percentuale di cui all'allegato II, punto 2.5.	

Or. en

Motivazione

Gli atti di esecuzione sono sostituiti dagli atti delegati per l'allegato II (prescrizioni concernenti la riduzione dei detriti), coerentemente con l'approccio per l'allegato I (AM215) e mantenendo il controllo parlamentare sui parametri essenziali di sicurezza.

Emendamento 2495
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) stabilisce ***il termine decorso il quale un veicolo di lancio dispiegato nell'orbita terrestre bassa (LEO) deve essere smaltito***, conformemente all'allegato II, punto 1.1.1, lettera e), ***comprese*** misure specifiche per il sistema pirotecnico e il propellente solido o ibrido;	(a) stabilisce, conformemente all'allegato II, punto 1.1.1, lettera e), misure specifiche per il sistema pirotecnico e il propellente solido o ibrido;

Or. en

Emendamento 2496
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) stabilisce la soglia di probabilità del rischio di frammentazione accidentale in orbita dovuta a cause interne ***conformemente all'allegato II, punto 1.2.1***;	(c) stabilisce la soglia di probabilità del rischio di frammentazione accidentale in orbita dovuta a cause interne;

Or. en

Emendamento 2497
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) stabilisce ***la durata e*** la soglia del rischio di frammentazione dovuta a collisione conformemente all'allegato II, punto 1.3;	(d) stabilisce la soglia del rischio di frammentazione dovuta a collisione conformemente all'allegato II, punto 1.3;

Or. en

Emendamento 2498
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sviluppa le condizioni di progettazione del veicolo di lancio per la distruzione al rientro in atmosfera e il rientro non controllato di cui all'allegato II, punto 2.2, lettera b), punto ii); e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2499
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sviluppa le condizioni di progettazione del veicolo di lancio per la distruzione al rientro in atmosfera e il rientro non controllato di cui all'allegato II, punto 2.2, lettera b), punto ii); e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2500
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sviluppa le condizioni di progettazione del veicolo di lancio per la distruzione al rientro in atmosfera e il rientro non controllato di cui all'allegato II, punto 2.2, lettera b), punto ii); ***e***	(e) sviluppa le condizioni di progettazione del veicolo di lancio per la distruzione al rientro in atmosfera e il rientro non controllato di cui all'allegato II, punto 2.2, lettera b), punto ii); ***tali condizioni devono tenere conto di un equilibrio tra il rischio di danni a terra e l'inquinamento atmosferico causato;***

Or. fr

Emendamento 2501
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2***, al fine di garantire un'adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, e tengono conto degli orientamenti, delle migliori pratiche e delle norme internazionali esistenti***.

Or. en

Emendamento 2502
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 per modificare l'allegato II al fine di aggiornare le prescrizioni tecniche applicabili alla riduzione dei detriti spaziali per i veicoli di lancio, comprese le prescrizioni relative ai limiti di produzione di detriti, ai termini e alle regioni sicure per lo smaltimento nella LEO e nella MEO, alle soglie e ai metodi di calcolo del rischio di frammentazione, alle soglie di probabilità dello smaltimento a fine vita, alle condizioni di progettazione per la distruzione e alla passivazione, tenendo conto del progresso tecnico e delle norme e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale.
	Tali atti delegati possono specificare, in particolare, i criteri tecnici che i sistemi di recupero e riutilizzo devono soddisfare per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 1, secondo comma, comprese le prescrizioni relative alla valutazione della sicurezza dei rientri, all'affidabilità del sistema di recupero e alla dimostrazione di una protezione equivalente.

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II è in linea con l'approccio per l'allegato I. La Commissione può aggiornare le prescrizioni tecniche per la riduzione dei detriti con l'evolversi dello scenario di riferimento scientifico e tecnologico, fatto salvo il controllo parlamentare.

Emendamento 2503
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 bis
	Assicurazione e garanzia finanziaria per le operazioni di lancio
	1. Gli operatori spaziali che effettuano operazioni di lancio e, nei limiti della loro potenziale responsabilità ai sensi del diritto applicabile, gli operatori di siti di lancio sono assicurati o beneficiano di un'altra garanzia finanziaria approvata a copertura dei rischi connessi ai danni causati a terzi durante la fase di lancio.
	2. L'assicurazione o la garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1 va a vantaggio delle seguenti parti, nei limiti della responsabilità che può ricadere sulle stesse in relazione ai danni causati da un oggetto spaziale:
	(a) lo Stato membro in cui è ubicato il sito di lancio e i suoi enti pubblici;
	(b) le organizzazioni internazionali che partecipano all'operazione spaziale;
	(c) l'operatore spaziale e le persone che hanno partecipato alla produzione dell'oggetto spaziale o all'operazione spaziale;
	(d) i terzi che partecipano all'operazione spaziale ai sensi dell'articolo 5.
	3. Il livello dell'assicurazione o della garanzia finanziaria è proporzionato ai rischi derivanti dall'operazione di lancio ed è stabilito nell'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento, tenendo conto della natura e della portata dell'operazione di lancio e delle caratteristiche del sito di lancio.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 per stabilire prescrizioni minime per l'assicurazione o la garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'assicurazione obbligatoria per gli operatori di lancio e gli operatori di siti di lancio, commisurata al rischio e comprensiva di un massimale per evitare oneri sproporzionati per i piccoli operatori, sostituisce le prescrizioni nazionali divergenti in materia di garanzia finanziaria. Con un unico quadro assicurativo a livello dell'UE s'intende garantire la tutela uniforme dei terzi, la parità di trattamento degli operatori in tutti i siti di lancio dell'UE e l'eliminazione di una fonte di distorsione della concorrenza tra le giurisdizioni degli Stati membri.

Emendamento 2504
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 bis
	Inquinamento del suolo e delle acque sotterranee
	1. Gli operatori di lancio valutano i potenziali effetti negativi sul suolo e sulle acque sotterranee delle loro attività di lancio.
	2. Qualora siano individuati rischi, gli operatori di lancio adottano misure adeguate e proporzionate per attenuarli.

Or. en

Emendamento 2505
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento

Articolo 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 ter
	Responsabilità e garanzia di Stato per le operazioni di lancio
	1. L'operatore spaziale è l'unico responsabile dei danni causati a terzi a seguito delle operazioni spaziali che svolge, secondo le modalità seguenti:
	(a) è assolutamente responsabile dei danni causati sulla superficie terrestre e nello spazio aereo;
	(b) per i danni causati al di fuori della superficie terrestre o dello spazio aereo, è responsabile solo dei danni dovuti alla propria colpa o alla colpa delle persone di cui è responsabile. Tale responsabilità può essere attenuata o esclusa solo mediante prova della colpa della vittima.
	2. Se è ritenuto responsabile dei danni causati a terzi in relazione a un'operazione spaziale autorizzata a norma del presente regolamento e a condizione che il lancio sia stato effettuato dal territorio di uno Stato membro o da strutture o impianti rientranti nella competenza giurisdizionale di uno Stato membro, un operatore spaziale beneficia, salvo in caso di dolo, di una garanzia di Stato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale applicabile:
	(a) per la parte del risarcimento che supera la soglia stabilita nell'autorizzazione a norma dell'articolo 61 bis, in caso di danni causati durante la fase di lancio;
	(b) per la parte del risarcimento che supera la soglia stabilita nell'autorizzazione a norma dell'articolo 61 bis, in caso di danni causati sulla superficie terrestre o nello spazio aereo dopo la fase di lancio, anche durante il

ritorno sulla terra.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione nazionale preveda la garanzia di Stato di cui al paragrafo 2. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione emana orientamenti sulle prescrizioni minime per i sistemi nazionali di garanzia di Stato.

Or. en

Motivazione

La responsabilità dello Stato per le attività spaziali deriva direttamente dal diritto internazionale (convenzione del 1972 sulla responsabilità). L'articolo chiarisce il rapporto giuridico interno tra l'operatore (principale responsabile ai sensi del diritto dell'Unione), lo Stato (responsabile a livello internazionale ai sensi del diritto internazionale) e il meccanismo di garanzia finanziaria, garantendo la certezza del diritto per gli operatori, gli Stati e le potenziali vittime.

Emendamento 2506
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 61 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 quater
	Ricorso dello Stato membro nei confronti dell'operatore spaziale
	1. Qualora abbia risarcito un danno in virtù della garanzia di Stato di cui all'articolo 61 ter o abbia altrimenti assunto la responsabilità finanziaria in relazione a un'operazione spaziale autorizzata a norma del presente regolamento, uno Stato membro è legittimato a esercitare un diritto di ricorso nei confronti dell'operatore spaziale responsabile di tale danno.
	2. Se il danno è stato causato in relazione a un'operazione spaziale autorizzata, tale diritto di ricorso è esercitato solo fino alla

soglia stabilita nell'autorizzazione ai fini degli articoli 61 bis e 61 ter.

3. Il paragrafo 2 non si applica in caso di dolo da parte dell'operatore.

4. Gli Stati membri non esercitano il diritto di ricorso se il danno deriva da atti diretti contro interessi essenziali dello Stato, conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le autorità pubbliche non siano chiamate a sostenere costi che dovrebbero rimanere a carico dell'operatore e crea un quadro equilibrato preservando un diritto di ricorso, pur assicurando che tale ricorso sia prevedibile e proporzionato per gli operatori autorizzati. L'eccezione per dolo è necessaria per prevenire gli abusi.

Emendamento 2507
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 61 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 quinquies
	Limitazione del ricorso tra i partecipanti a un'operazione spaziale
	1. Qualora, al fine di risarcire un terzo, siano state attivate l'assicurazione o la garanzia finanziaria di cui all'articolo 61 bis e, se del caso, la garanzia di Stato di cui all'articolo 61 ter, nessuna persona che abbia partecipato all'operazione spaziale o alla produzione dell'oggetto spaziale che ha causato il danno può esercitare il diritto di ricorso nei confronti di un'altra persona coinvolta, salvo in caso di dolo.
	2. In caso di danno causato da un'operazione spaziale o dalla produzione di un oggetto spaziale a una persona che partecipa a tale operazione o produzione, la responsabilità di qualsiasi altra persona

che partecipa a tale operazione o produzione e che è contrattualmente legata alla persona lesa non è invocata in relazione a tale danno, salvo diversamente concordato in maniera esplicita o in caso di dolo.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti di terzi esterni all'operazione spaziale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per evitare contenziosi a cascata tra operatori, fabbricanti, fornitori e altri partecipanti alla medesima attività spaziale e rafforza la certezza del diritto, favorisce l'assicurabilità e tutela la stabilità della cooperazione industriale europea, preservando nel contempo pienamente i diritti dei terzi.

Emendamento 2508
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 61 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 sexies
	Cessazione della responsabilità dell'operatore
	1. Salvo in caso di dolo, la responsabilità dell'operatore a norma dell'articolo 61 ter cessa una volta adempiuti tutti gli obblighi connessi all'autorizzazione o, al più tardi, un anno dopo la data in cui tali obblighi avrebbero dovuto essere adempiuti.
	2. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria alle condizioni stabilite dal diritto nazionale e fatto salvo il diritto internazionale in materia di spazio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la certezza del diritto definendo un termine chiaro alla responsabilità dell'operatore una volta completati l'attività autorizzata e i relativi obblighi. Preserva inoltre la tutela contro comportamenti scorretti evitando nel contempo un'esposizione indefinita che comprometterebbe l'assicurabilità, gli investimenti e la redditività a lungo termine delle attività spaziali europee.

Emendamento 2509
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regime speciale per i veicoli spaziali adibiti alla ricerca e all'istruzione	Regime speciale per i veicoli spaziali adibiti alla ricerca e all'istruzione ***e per le missioni di dimostrazione e convalida in orbita***

Or. en

Emendamento 2510
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 62 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regime speciale per ***i veicoli spaziali adibiti alla*** ricerca e ***all'***istruzione	Regime speciale per ***gli istituti di*** ricerca e istruzione

Or. fr

Emendamento 2511
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione ***che svolgono missioni*** di ricerca e ***di*** istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***di cui:***	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione ***affiliati a istituti*** di ricerca e istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***stabilite, a condizione che tali istituti siano costituiti prevalentemente da enti pubblici che svolgono una missione di interesse generale nel campo della ricerca o dell'insegnamento. A tal proposito, non possono essere considerati come tali i dipartimenti di ricerca e sviluppo facenti capo a soggetti che perseguono un obiettivo commerciale, salvo nel caso in cui partecipino a titolo accessorio a strutture prevalentemente pubbliche, senza determinarne la governance né l'orientamento delle attività.***

Or. fr

Emendamento 2512
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono ***esentati dal rispetto delle*** prescrizioni ***di cui:***	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono ***ammissibili a beneficiare di un'assistenza al fine di soddisfare le*** prescrizioni ***stabilite. Tale assistenza può assumere la forma di un sostegno finanziario o tecnico, diretto o indiretto, fornito tramite programmi o enti tecnicamente competenti, con l'obiettivo di allineare le capacità tra gli istituti di ricerca e le strutture che hanno già sviluppato competenze nel settore.***

Or. fr

Emendamento 2513

Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***di cui***:	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione ***o i soggetti privati che effettuano missioni spaziali di ricerca o di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) e che presentano un basso rischio complessivo per la sicurezza spaziale, la sostenibilità e l'ambiente orbitale*** sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***seguenti***:

Or. en

Emendamento 2514
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***di cui***:	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione ***e le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione che effettuano missioni spaziali di ricerca o di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV)*** sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***seguenti***:

Or. en

Emendamento 2515
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***di cui***:	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione ***o i soggetti privati che effettuano missioni spaziali di ricerca o di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV)*** sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***seguenti***:

Or. en

Emendamento 2516
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione ***sono esentati*** dal rispetto delle prescrizioni di cui:	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione che svolgono missioni di ricerca e di istruzione ***possono chiedere all'Agenzia un'esenzione*** dal rispetto delle prescrizioni di cui:

Or. en

Emendamento 2517
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***di cui***:	Gli operatori di veicoli spaziali che svolgono missioni di ricerca e di istruzione sono esentati dal rispetto delle prescrizioni ***seguenti***:

Or. en

Emendamento 2518
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***all'***articolo 66, per i veicoli spaziali di ricerca destinati al collocamento in un'orbita situata al di sopra ***del limite prescritto in tale articolo*** e al di sotto di 600 km, se:	(a) ***la manovrabilità dei veicoli spaziali a norma dell'***articolo 66, per i veicoli spaziali di ricerca destinati al collocamento in un'orbita situata al di sopra ***di 400 km*** e al di sotto di 600 km, se:

Or. en

Emendamento 2519
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) all'articolo 66, per ***i veicoli spaziali di ricerca destinati al collocamento in*** un'orbita situata al di sopra ***del limite prescritto in tale articolo*** e al di sotto di 600 km, se:	(a) ***la manovrabilità spaziale di cui*** all'articolo 66, per un'orbita situata al di sopra ***di 400 km*** e al di sotto di 600 km, se:

Or. en

Emendamento 2520
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) all'articolo 66, per i veicoli spaziali di ricerca destinati al collocamento in un'orbita situata al di sopra del limite prescritto in tale articolo e al di sotto di ***600*** km, se:	(a) all'articolo 66, per i veicoli spaziali di ricerca destinati al collocamento in un'orbita situata al di sopra del limite prescritto in tale articolo e al di sotto di ***500*** km, se:

Or. en

Emendamento 2521
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) un sistema di ***tracciabilità*** consente la determinazione precisa della posizione del veicolo spaziale; e	(i) un sistema di ***tracciamento*** consente la determinazione precisa della posizione del veicolo spaziale; e

Or. en

Emendamento 2522
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***i*** documenti ***di rilievo per la missione spaziale hanno dimostrato*** il motivo per cui le capacità di manovrabilità non sono state ***conservate***;	ii) ***la domanda comprende*** documenti ***che dimostrano*** il motivo per cui le capacità di manovrabilità non sono state ***attuate nel veicolo spaziale***;

Or. en

Emendamento 2523
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) all'articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita inferiore a un anno;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2524
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***all'***articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita inferiore a un anno;	(b) ***un piano in materia di inquinamento luminoso e radio in conformità dell'***articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita inferiore a un anno;

Or. en

Emendamento 2525
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***all'***articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita inferiore a un anno;	(b) ***un piano in materia di inquinamento luminoso e radio in conformità dell'***articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita

inferiore a un anno;

Or. en

Emendamento 2526
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) all'articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita inferiore a un anno;	(b) ***un piano in materia di inquinamento luminoso e radio di cui*** all'articolo 72, per i veicoli spaziali con permanenza prevista in orbita inferiore a un anno;

Or. en

Emendamento 2527
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'allegato IV, punto 2.3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2528
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'allegato IV, punto 2.3***;***	(c) ***informazioni sulle orbite operative di cui*** all'allegato IV, punto 2.3***, a condizione che sia disponibile un punto di***

	contatto al fine di rispondere in tempi operativi ragionevoli per le operazioni LEO/MEO/GEO.

Or. en

Emendamento 2529
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'allegato IV, punto 2.3;	(c) ***informazioni sulle orbite operative entro i termini di cui*** all'allegato IV, punto 2.3;

Or. en

Emendamento 2530
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'allegato IV, punto 2.3;	(c) ***informazioni sulle orbite operative entro i termini di cui*** all'allegato IV, punto 2.3;

Or. en

Emendamento 2531
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'allegato IV, punto 2.5;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2532
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'allegato IV, punto 2.5;	(d) ***un punto di contatto per la manovrabilità di cui*** all'allegato IV, punto 2.5***, con la possibilità di chiedere al fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, di fornire assistenza per la consegna delle sue effemeridi e covarianze spaziali***;

Or. en

Emendamento 2533
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'allegato IV, punto 2.5;	(d) ***il punto di contatto per la manovrabilità di cui*** all'allegato IV, punto 2.5;

Or. en

Emendamento 2534
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'allegato IV, punto 2.5;	(d) ***il punto di contatto per la manovrabilità di cui*** all'allegato IV, punto 2.5;

Or. en

Emendamento 2535
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto iv);	(e) ***funzioni di ridondanza per passivazione di cui*** all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto iv)***, tenendo conto dei limiti tecnici connessi alle dimensioni del veicolo spaziale***;

Or. en

Emendamento 2536
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto iv);	(e) ***la funzione di ridondanza per passivazione, di cui*** all'allegato V, punto

1.2.1, lettera e), punto iv);

Or. en

Emendamento 2537
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto iv);	(e) ***la funzione di ridondanza per passivazione, di cui*** all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto iv);

Or. en

Emendamento 2538
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) all'allegato V, punto 4.3, lettera f), punto iii).	(f) ***l'inclusione di un'interfaccia di servizio per veicoli spaziali (SSI) nei futuri veicoli spaziali se un piano di rimozione non ha esito positivo, come indicato*** all'allegato V, punto 4.3, lettera f), punto iii).

Or. en

Emendamento 2539
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) all'allegato V, punto 4.3, lettera f), punto iii).	(f) ***il piano di risposta in caso di guasti, di cui*** all'allegato V, punto 4.3, lettera f), punto iii).

Or. en

Emendamento 2540
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) all'allegato V, punto 4.3, lettera f), punto iii).	(f) ***il piano di risposta in caso di guasti, di cui*** all'allegato V, punto 4.3, lettera f), punto iii).

Or. en

Emendamento 2541
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera c), è messo a disposizione un punto di contatto al fine di rispondere in tempi operativi ragionevoli per le operazioni LEO/MEO/GEO.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2542
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 3
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera d), l'operatore di veicoli spaziali dell'Unione che gestisce il veicolo spaziale di ricerca può chiedere ***al fornitore*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***dell'Unione*** di cui all'articolo 64, paragrafo 1, di fornire assistenza per la consegna delle sue effemeridi e covarianze spaziali.	Ai fini del primo comma, lettera d), l'operatore di veicoli spaziali dell'Unione che gestisce il veicolo spaziale di ricerca può chiedere ***ai fornitori*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, di fornire assistenza per la consegna delle sue effemeridi e covarianze spaziali.

Or. en

Emendamento 2543
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le eccezioni*** di cui al paragrafo 1 ***sono valutate*** caso per caso, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, ***nonché*** della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.	2. ***La richiesta di eccezione*** di cui al paragrafo 1 ***è valutata*** caso per caso ***dall'Agenzia***, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, ***della natura commerciale e non della missione,*** della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo***, nonché dei potenziali rischi associati***.

Or. en

Emendamento 2544
Marina Mesure

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, nonché della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.	2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso ***dall'autorità competente al momento dell'esame della domanda di autorizzazione***, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, nonché della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.

Or. fr

Emendamento 2545
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, ***nonché*** della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.	2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate ***dall'autorità competente*** caso per caso, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo***, nonché del profilo di rischio complessivo dell'attività***.

Or. en

Emendamento 2546
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, nonché della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.	2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso, ***sulla base del profilo di rischio complessivo dell'attività,*** tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, nonché della durata

della missione e dell'orbita in cui ha luogo.

Or. en

Emendamento 2547
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, nonché della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.	2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono valutate caso per caso ***dall'autorità nazionale competente***, tenendo conto delle dimensioni e del peso del veicolo spaziale, nonché della durata della missione e dell'orbita in cui ha luogo.

Or. en

Emendamento 2548
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici ***atti a*** consentire la tracciabilità e la determinazione ***precisa*** della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici ***adeguati al suo tipo di missione e orbita per*** consentire la tracciabilità e la determinazione della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 2549
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici atti a consentire la tracciabilità e la determinazione precisa della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.	Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici atti a consentire la tracciabilità e la determinazione precisa della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.

Or. fr

Emendamento 2550
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici atti a consentire la tracciabilità e la determinazione precisa della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.	Gli operatori di veicoli spaziali fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici atti a consentire la tracciabilità e la determinazione precisa della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 2551
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali	Gli operatori di veicoli spaziali fanno sì

dell'Unione fanno sì che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici atti a consentire la tracciabilità e la determinazione precisa della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.	che un veicolo spaziale disponga di mezzi tecnici atti a consentire la tracciabilità e la determinazione precisa della posizione orbitale, conformemente all'allegato III, punto 1.

Or. en

Emendamento 2552

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione fanno sì che i sistemi del segmento terrestre siano in grado di trattare i dati in un formato di dati esistente riconosciuto, conformemente all'allegato III, punto 2.	Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione fanno sì che i sistemi del segmento terrestre siano in grado di trattare i dati in un formato di dati esistente riconosciuto, conformemente all'allegato III, punto 2. ***Gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi collaborano con il fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni dell'Unione per quanto riguarda la posizione dei loro veicoli spaziali.***

Or. fr

Emendamento 2553
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** fanno sì che i sistemi del segmento terrestre siano in grado di trattare i dati in un formato di dati esistente riconosciuto, conformemente all'allegato	Gli operatori di veicoli spaziali fanno sì che i sistemi del segmento terrestre siano in grado di trattare i dati in un formato di dati esistente riconosciuto, conformemente all'allegato III, punto 2.

III, punto 2.

Or. en

Emendamento 2554
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** fanno sì che i sistemi del segmento terrestre siano in grado di trattare i dati in un formato di dati esistente riconosciuto, conformemente all'allegato III, punto 2.	Gli operatori di veicoli spaziali fanno sì che i sistemi del segmento terrestre siano in grado di trattare i dati in un formato di dati esistente riconosciuto, conformemente all'allegato III, punto 2.

Or. en

Emendamento 2555
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione di cui al presente articolo, la Commissione coinvolge sistematicamente le autorità nazionali competenti, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e i rappresentanti dell'industria spaziale europea.

Or. en

Emendamento 2556
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter

Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prevenzione delle collisioni	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2557
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").	1. Gli operatori di veicoli spaziali sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").
	Oltre alla sottoscrizione di cui al primo comma, gli operatori di veicoli spaziali possono sottoscrivere la fornitura di servizi spaziali complementari di prevenzione delle collisioni erogati da altri fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni registrati nell'URSA a norma degli articoli 17 e 18, al fine di ottenere dati aggiuntivi o più precisi. Tali sottoscrizioni complementari non sostituiscono l'obbligo di cui al primo comma.
	I fornitori di servizi spaziali registrati nell'URSA a norma degli articoli 17 e 18

	sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui al paragrafo 1 quale condizione per ottenere e mantenere la loro registrazione nell'URSA. L'Agenzia verifica il rispetto di tale obbligo nell'ambito della procedura di registrazione di cui agli articoli 17 e 18 e dei compiti di vigilanza continua di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di sottoscrizione per la prevenzione delle collisioni si applicano a tutti gli operatori di veicoli spaziali che collocano servizi nell'Unione, consentendo al sistema di coordinamento della prevenzione delle collisioni di proteggere tutti gli utenti orbitali.

Emendamento 2558
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").	1. ***Tutti*** gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni***. Tali servizi sono*** erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni") ***o da altri servizi commerciali e istituzionali che offrono prestazioni analoghe in termini di accuratezza e tempestività dei dati nonché di disponibilità di effemeridi previste e di raccomandazioni di manovra***.

Or. en

Emendamento 2559
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").	1. ***Tutti*** gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni") ***e al [regolamento sul Fondo europeo per la competitività]***.

Or. en

Emendamento 2560
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del

regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").	regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni") ***o da un fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni equivalente***.

Or. en

Emendamento 2561
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").	1. ***Tutti*** gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").

Or. en

Emendamento 2562
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST

(Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").

(Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").

Or. fr

Emendamento 2563
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("***fornitore*** dell'Unione ***di servizi spaziali*** di prevenzione delle collisioni").	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("***organismo*** dell'Unione di prevenzione delle collisioni").

Or. en

Emendamento 2564
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi ***spaziali di prevenzione delle***	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione sottoscrivono la fornitura di servizi erogati dal fornitore di servizi di

collisioni erogati dal fornitore di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni").

prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi di prevenzione delle collisioni") ***o da un fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni equivalente***.

Or. en

Emendamento 2565
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").	1. Gli operatori di veicoli spaziali sottoscrivono la fornitura di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni erogati dal fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni responsabile della sottocomponente SST (Space Surveillance and Tracking – "sorveglianza dello spazio e tracciamento") di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 ("fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni").

Or. en

Emendamento 2566
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per essere considerato equivalente, un fornitore di servizi di prevenzione delle

collisioni deve fornire una serie di prestazioni minime in base ai seguenti criteri:

(a) accuratezza e frequenza dei dati, compresa la capacità di aumentare i dati con un tracciamento frequente e indipendente dalle reti globali di sensori, al fine di ridurre la covarianza e migliorare la fiducia nelle previsioni delle collisioni;

(b) tempestività, vale a dire la capacità di inviare segnalazioni con giorni di anticipo, consentendo agli operatori di pianificare manovre con un consumo minimo di carburante;

(c) screening rapido delle effemeridi fornite dagli operatori spaziali e della disponibilità di effemeridi previste da parte degli operatori spaziali, consentendo di generare messaggi di dati di congiunzione (CDM – Conjunction Data Messages) che tengano conto delle manovre previste;

(d) servizi di segnalazione che forniscono non solo messaggi di dati di congiunzione, ma anche raccomandazioni "procedere/non procedere" e strategie di manovra ottimizzate.

Or. en

Emendamento 2567
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La sottoscrizione di cui al paragrafo 1 deve riguardare tutte le fasi di una missione spaziale, comprese le fasi di trasferimento orbitale, ISOS e di fine vita***,*** ***ad esclusione della fase di rientro***.	2. La sottoscrizione di cui al paragrafo 1 deve riguardare tutte le fasi di una missione spaziale, comprese le fasi di trasferimento orbitale, ISOS e di fine vita.

Or. fr

Emendamento 2568
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La sottoscrizione di cui al paragrafo 1 deve riguardare tutte le fasi di una missione spaziale, comprese le fasi di trasferimento orbitale, ISOS e di fine vita***,*** ***ad esclusione della fase di rientro***.	2. La sottoscrizione di cui al paragrafo 1 deve riguardare tutte le fasi di una missione spaziale, comprese le fasi di trasferimento orbitale, ISOS***, tra cui la rimozione e lo smaltimento dei detriti,*** e di fine vita.

Or. en

Emendamento 2569
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La sottoscrizione di cui al paragrafo 1 deve riguardare tutte le fasi di una missione spaziale, comprese le fasi di trasferimento orbitale, ISOS e di fine vita***,*** ***ad esclusione della fase di rientro***.	2. La sottoscrizione di cui al paragrafo 1 deve riguardare tutte le fasi di una missione spaziale, comprese le fasi di trasferimento orbitale, ISOS***, tra cui la rimozione e lo smaltimento dei detriti,*** e di fine vita.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta dell'espressione "rimozione e smaltimento dei detriti" alle fasi che rientrano nella sottoscrizione alla fornitura di un servizio di prevenzione delle collisioni garantisce che le operazioni di rimozione attiva dei detriti, ossia una categoria ISOS emergente e critica per la sicurezza, siano contemplate dal quadro di prevenzione delle collisioni per tutta la loro vita operativa. Le missioni di rimozione attiva dei detriti che operano in prossimità di altri veicoli spaziali senza coordinamento della prevenzione delle collisioni comportano rischi di congiunzione elevati.

Emendamento 2570
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione informano senza ritardo il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a:	3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione informano senza ritardo il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a:

Or. fr

Emendamento 2571
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo ***il fornitore dell'Unione*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a:	3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo ***i fornitori*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a:

Or. en

Emendamento 2572
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante lo svolgimento delle	3. Durante lo svolgimento delle

operazioni, gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** informano ***senza ritardo*** il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a:

operazioni, gli operatori di veicoli spaziali informano ***immediatamente*** il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a:

Or. en

Emendamento 2573
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo ***il fornitore*** dell'Unione ***di servizi spaziali*** di prevenzione delle collisioni in merito a:	3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo ***l'organismo*** dell'Unione di prevenzione delle collisioni in merito a:

Or. en

Emendamento 2574
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la decisione di avviare la fase di smaltimento e di avviare la fase di fine vita, fornendo le informazioni del caso tre mesi prima della data di inizio della procedura;	(b) la decisione di avviare la fase di smaltimento e di avviare la fase di fine vita, fornendo le informazioni del caso tre mesi prima della data di inizio della procedura ***o senza ritardo in caso di anomalia che richiede un avvio urgente della fase di smaltimento***;

Or. en

Emendamento 2575
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) eventuali modifiche non pianificate delle operazioni, anche per quanto concerne problemi incontrati nel corso della missione spaziale e della fase di smaltimento, che inciderebbero sulla conformità al presente regolamento***,** ***senza indebito ritardo***.	(c) eventuali modifiche non pianificate delle operazioni, anche per quanto concerne problemi incontrati nel corso della missione spaziale e della fase di smaltimento, che inciderebbero sulla conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2576
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Agli operatori può essere concessa la possibilità di sottoscrivere la fornitura di servizi erogati da fornitori di servizi europei certificati di conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA – Space Situational Awareness) e di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni contrattuali, di sicurezza e di protezione dei dati applicabili, al fine di garantire una copertura orbitale coerente e l'attenuazione dei rischi.
	Mediante atti di esecuzione, la Commissione mette a punto un quadro di certificazione per i fornitori di servizi SSA e di prevenzione delle collisioni.

Or. en

Emendamento 2577
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Mediante un atto di esecuzione, la Commissione mette a punto:
	(a) un quadro di certificazione per i fornitori di servizi SSA e di prevenzione delle collisioni, che ne consenta il riconoscimento formale e l'integrazione nel sistema di sicurezza dell'UE;
	(b) un meccanismo che conceda agli operatori dell'Unione e terzi l'accesso ai fornitori di servizi SSA dell'Unione inseriti nell'elenco dei soggetti certificati per l'SST.

Or. en

Emendamento 2578
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.	4. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

Or. fr

Emendamento 2579

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con ***il fornitore dell'Unione*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.	4. Gli operatori di veicoli spaziali rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con ***i fornitori*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

Or. en

Emendamento 2580
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.	4. Gli operatori di veicoli spaziali rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

Or. en

Emendamento 2581
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con ***il fornitore*** dell'Unione ***di servizi spaziali*** di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.	4. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione rispettano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2, e cooperano con ***l'organismo*** dell'Unione di prevenzione delle collisioni, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

Or. en

Emendamento 2582
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.	5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***e l'autorità nazionale competente*** in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.

Or. en

Emendamento 2583
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di	5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di

veicoli spaziali ***dell'***Unione informano senza ritardo il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.	veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione informano senza ritardo il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.

Or. fr

Emendamento 2584
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** informano ***senza ritardo*** il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.	5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali informano ***immediatamente*** il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.

Or. en

Emendamento 2585
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo ***il fornitore*** dell'Unione ***di servizi spaziali*** di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni	5. Al ricevimento di un avviso di un evento di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione informano senza ritardo ***l'organismo*** dell'Unione di prevenzione delle collisioni in merito a tutte le azioni intraprese per evitare la

intraprese per evitare la collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.	collisione, conformemente all'allegato IV, punto 2.

Or. en

Emendamento 2586
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli operatori devono comunicare annualmente alle autorità competenti:
	(a) il numero di congiunzioni o avvisi di eventi di grande interesse che li hanno costretti a eseguire una manovra dei loro satelliti, fornendo informazioni trasparenti sull'impatto del loro sistema sulla sicurezza di altri sistemi, in particolare per le orbite al di sotto dei 700 km; e
	(b) il numero di congiunzioni intrasistemiche, di cui all'allegato VI, punto 2.2, lettera b).

Or. en

Emendamento 2587
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la ***possibilità*** di comunicare***, al***	1. ***Al momento del rientro,*** gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la ***capacità*** di

fine di consentire un servizio di rientro più accurato al fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.	comunicare al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

Or. en

Emendamento 2588
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la ***possibilità*** di comunicare, al fine di consentire un servizio di rientro più accurato ***al fornitore dell'Unione*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.	1. ***Al momento del rientro,*** gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la ***capacità*** di comunicare, al fine di consentire un servizio di rientro più accurato ***ai fornitori*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

Or. en

Emendamento 2589
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la possibilità di comunicare, al fine di consentire un servizio di rientro più accurato al fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la possibilità di comunicare, al fine di consentire un servizio di rientro più accurato al fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

Or. fr

Emendamento 2590
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la possibilità di comunicare, al fine di consentire un servizio di rientro più accurato al fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.	1. Gli operatori di veicoli spaziali trasmettono i dati e le informazioni necessari, quali il posizionamento, lo stato del veicolo spaziale e la possibilità di comunicare, al fine di consentire un servizio di rientro più accurato al fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, fatta salva la trasmissione al soggetto responsabile del servizio di rientro nella sottocomponente SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.

Or. en

Emendamento 2591
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori di veicoli spaziali attivi nell'Unione adottano misure adeguate per garantire la deorbitazione o il rientro sistematico dei satelliti entro un anno dalla fine della missione e dalla scadenza dell'autorizzazione all'attività.

Or. fr

Emendamento 2592
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il soggetto responsabile del servizio di rientro di cui al paragrafo 1 garantisce il coordinamento necessario con le autorità competenti e i fornitori di servizi di traffico aereo con il fine di ridurre al minimo gli effetti del rientro su altri servizi di gestione del traffico.	2. Il soggetto responsabile del servizio di rientro di cui al paragrafo 1 garantisce il coordinamento necessario con le autorità ***nazionali*** competenti e i fornitori di servizi di traffico aereo con il fine di ridurre al minimo gli effetti del rientro su altri servizi di gestione del traffico.

Or. en

Emendamento 2593
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	-1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione devono documentare le capacità disponibili in termini di delta-v, prestazioni di propulsione e controllo dell'assetto per garantire la capacità del veicolo spaziale di rispondere agli avvisi di congiunzione.

Or. en

Emendamento 2594
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo ***che disponga di*** capacità di manovrabilità ***per orbite con un apogeo superiore a 400 km***.	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo ***tale da essere in grado di eseguire manovre di prevenzione delle collisioni ove richiesto per mantenere la probabilità a lungo termine di collisione con altri oggetti spaziali al di sotto della soglia stabilita dalla Commissione conformemente al paragrafo 2.*** ***La*** capacità di manovrabilità ***deve essere commisurata alla durata di vita in orbita del veicolo spaziale e al rischio di collisione cumulativo associato alla sua orbita operativa***.

Or. en

Motivazione

Il passaggio da una regola binaria di capacità/mancanza di capacità di manovra legata a una soglia di altitudine fissa a un approccio basato sulle prestazioni (che dimostri un'adeguata riduzione del rischio di collisione indipendentemente dall'altitudine) è più accurato e proporzionato e consente agli operatori di dimostrare la conformità attraverso diverse architetture tecniche, incoraggia l'innovazione nei sistemi di manovrabilità e rileva correttamente il rischio orbitale in tutte le fasce altimetriche.

Emendamento 2595
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità ***per orbite con un apogeo superiore a 400 km***.	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità ***in conformità di criteri basati sul rischio relativi alla durata di vita in orbita e a una soglia per la probabilità cumulativa di collisione, adottati mediante atti di esecuzione***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 2596
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km.	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km. ***Tali capacità di manovrabilità sono proporzionate al profilo di missione, alle caratteristiche fisiche del veicolo spaziale e alla sua durata di vita prevista in orbita.***

Or. en

Motivazione

L'aggiunta evita prescrizioni eccessivamente rigide e uniche, garantendo che non sussistano oneri indebiti sulle missioni a basso rischio, mantenendo nel contempo capacità adeguate per operazioni più complesse e ad alto rischio.

Emendamento 2597
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km.	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km***, al fine di impedire l'invio e la proliferazione di oggetti non controllati in orbita***.

Or. fr

Emendamento 2598
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km.	1. Gli operatori ***e i fabbricanti*** di veicoli spaziali fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km.

Or. en

Emendamento 2599
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km.	1. Gli operatori di veicoli spaziali fanno in modo che il veicolo spaziale sia progettato, prodotto e fatto funzionare in modo che disponga di capacità di manovrabilità per orbite con un apogeo superiore a 400 km.

Or. en

Emendamento 2600
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia istituisce e gestisce una banca dati dell'elenco dei contatti dell'Unione per gli avvisi di eventi di grande interesse ("banca dati dell'elenco dei contatti").	1. L'Agenzia istituisce e gestisce una banca dati dell'elenco dei contatti dell'Unione per gli avvisi di eventi di grande interesse ("banca dati dell'elenco dei contatti")***, nonché garantisce l'accesso a tale banca dati e la protegge dalle minacce informatiche***.

Or. ro

Motivazione

Le informazioni contenute nei documenti necessari per le attività spaziali devono essere conservate in una banca dati ben protetta conformemente alle disposizioni pertinenti.

Emendamento 2601
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione comunicano all'Agenzia i dati di contatto del loro personale incaricato delle attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma ***del*** paragrafo 1.	2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione comunicano all'Agenzia i dati di contatto del loro personale incaricato delle attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma ***dell'articolo 40,*** paragrafo 1***, lettera g)***.

Or. en

Emendamento 2602
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione comunicano all'Agenzia i dati di contatto del loro personale incaricato delle attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma del paragrafo 1.	2. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione comunicano all'Agenzia i dati di contatto del loro personale incaricato delle attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma del paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 2603
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** comunicano all'Agenzia i dati di contatto ***del loro personale incaricato delle*** attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte	2. Gli operatori di veicoli spaziali comunicano all'Agenzia i dati di contatto ***per le*** attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati

dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma del paragrafo 1.	dell'elenco dei contatti istituita a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2604
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** comunicano all'Agenzia i dati di contatto del loro personale incaricato delle attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma del paragrafo 1.	2. Gli operatori di veicoli spaziali comunicano all'Agenzia i dati di contatto del loro personale incaricato delle attività di prevenzione delle collisioni e di rientro, ai fini dell'iscrizione da parte dell'Agenzia nella banca dati dell'elenco dei contatti istituita a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2605
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia trasmette la banca dati dell'elenco dei contatti ***al fornitore dell'Unione*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1.	3. L'Agenzia trasmette la banca dati dell'elenco dei contatti ***ai fornitori*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2606
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione rispettano le prescrizioni in tema di traffico in orbita e coordinamento dell'allegato IV, punto 2.	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione rispettano le prescrizioni in tema di traffico in orbita e coordinamento dell'allegato IV, punto 2.

Or. fr

Emendamento 2607
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** rispettano le prescrizioni in tema di traffico in orbita e coordinamento dell'allegato IV, punto 2.	1. Gli operatori di veicoli spaziali rispettano le prescrizioni in tema di traffico in orbita e coordinamento dell'allegato IV, punto 2.

Or. en

Emendamento 2608
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** rispettano le prescrizioni in tema di traffico in orbita e coordinamento dell'allegato IV, punto 2.	1. Gli operatori di veicoli spaziali rispettano le prescrizioni in tema di traffico in orbita e coordinamento dell'allegato IV, punto 2.

Or. en

Emendamento 2609
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta, mediante atti ***di esecuzione***, regole che specificano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2 in tema di prevenzione delle collisioni.	La Commissione adotta, mediante atti ***delegati***, regole che specificano le prescrizioni dell'allegato IV, punto 2 in tema di prevenzione delle collisioni.

Or. en

Emendamento 2610
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***114, paragrafo 2***.	Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***113, al fine di garantire un'adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, e tengono conto degli orientamenti, delle migliori pratiche e delle norme internazionali esistenti***.

Or. en

Emendamento 2611
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione analizzano la scelta	Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione analizzano la scelta dell'orbita e motivano la loro scelta ***in***

dell'orbita e motivano la loro scelta.	***conformità delle indicazioni dell'Agenzia e i metodi della Commissione in materia di congestione delle orbite e di selezione delle orbite, di cui al paragrafo 2. Sulla base di tale analisi, l'autorità competente o l'Agenzia autorizza o meno l'attività spaziale a seconda della scelta definitiva dell'orbita, al fine di garantire un posizionamento strategico dei satelliti e ridurre i rischi di collisione.***

Or. fr

Emendamento 2612
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione analizzano la scelta dell'orbita e motivano la loro scelta.	Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione analizzano la scelta dell'orbita***, tenendo conto dei veicoli spaziali esistenti e dei detriti presenti nelle orbite,*** e motivano la loro scelta. ***La Commissione informa regolarmente gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione in merito alla congestione a livello di LEO, MEO e GEO.***

Or. en

Emendamento 2613
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** analizzano la scelta	Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali analizzano la scelta dell'orbita e

dell'orbita e motivano la loro scelta.	motivano la loro scelta***, in particolare sulla sua sostenibilità a lungo termine***.

Or. en

Emendamento 2614
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** analizzano la scelta dell'orbita ***e motivano la loro scelta***.	Prima del lancio, gli operatori di veicoli spaziali analizzano la scelta dell'orbita.

Or. en

Emendamento 2615
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione selezionano l'orbita sulla base di un'analisi che tenga conto dei veicoli spaziali esistenti e dei detriti presenti nelle orbite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2616
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** selezionano l'orbita sulla base di un'analisi che ***tenga conto dei veicoli spaziali*** esistenti e ***dei*** detriti ***presenti nelle orbite***.	Gli operatori di veicoli spaziali selezionano l'orbita sulla base di un'analisi ***della capacità orbitale*** che ***valuti il numero di oggetti spaziali che possono coesistere in sicurezza nelle stesse orbite, in orbite vicine o in quelle che si sovrappongono. L'analisi prende inoltre in considerazione il rischio di collisione aggregato associato al sistema pienamente operativo per tutta la durata della missione con altri sistemi satellitari*** esistenti e ***pianificati e con*** detriti ***sia tracciabili che non tracciabili***.

Or. en

Motivazione

La sostituzione dell'obbligo generico di "analisi dell'orbita" con una specifica "analisi della capacità orbitale", che quantifica il numero di oggetti spaziali che possono coesistere in sicurezza nell'orbita selezionata, compreso il rischio di collisione aggregato per l'intera durata della missione rispetto a detriti sia tracciabili che non tracciabili, conferisce un contenuto sostanziale alla fase di verifica che precede il lancio. Un obbligo di selezione dell'orbita senza tale analisi non è applicabile nella pratica.

Emendamento 2617
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** selezionano l'orbita sulla base di un'analisi che ***tenga conto dei veicoli spaziali*** esistenti e ***dei*** detriti ***presenti nelle orbite***.	Gli operatori di veicoli spaziali selezionano l'orbita sulla base di un'analisi ***della capacità orbitale*** che ***valuti il numero di oggetti spaziali che possono coesistere in sicurezza nelle stesse orbite, in orbite vicine o in quelle che si sovrappongono. L'analisi prende inoltre in considerazione il rischio di collisione aggregato associato al sistema pienamente operativo per tutta la durata della missione con altri sistemi satellitari*** esistenti e ***pianificati e con*** detriti ***sia tracciabili che non tracciabili***.

Or. en

Emendamento 2618
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione selezionano l'orbita sulla base di un'analisi che tenga conto dei veicoli spaziali esistenti e dei detriti presenti nelle orbite.	Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione selezionano l'orbita sulla base di un'analisi che tenga conto dei veicoli spaziali esistenti e dei detriti presenti nelle orbite***, al fine di impedire la proliferazione di oggetti non manovrabili nelle orbite più sensibili***.

Or. fr

Emendamento 2619
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** selezionano l'orbita sulla base di ***un'***analisi che tenga conto dei veicoli spaziali esistenti e dei detriti presenti nelle orbite.	Gli operatori di veicoli spaziali selezionano l'orbita sulla base di ***tale*** analisi che tenga conto dei veicoli spaziali esistenti e dei detriti presenti nelle orbite.

Or. en

Emendamento 2620
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione mette a punto:	***soppresso***
(a) metodi specifici di calcolo della congestione a livello di LEO, MEO e GEO;	
(b) metodi di calcolo della scelta dell'orbita, sulla base di metodi riconosciuti e all'avanguardia.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	

Or. en

Emendamento 2621
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione mette a punto:	***soppresso***
(a) metodi specifici di calcolo della congestione a livello di LEO, MEO e GEO;	
(b) metodi di calcolo della scelta dell'orbita, sulla base di metodi riconosciuti e all'avanguardia.	

Or. en

Emendamento 2622
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante ***atti di esecuzione***, la Commissione ***mette*** a punto:	Mediante ***orientamenti, previa consultazione degli operatori e con riferimento a metodi internazionali riconosciuti (ECSS/ISO/IADC)***, la Commissione ***può mettere*** a punto:

Or. en

Emendamento 2623
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione mette a punto***:***	Mediante atti di esecuzione, la Commissione mette a punto ***una metodologia specifica di calcolo della congestione a livello di LEO, MEO e GEO.***

Or. en

Emendamento 2624
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) metodi specifici di calcolo della congestione a livello di LEO, MEO e GEO;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2625

Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) metodi di calcolo della scelta dell'orbita, sulla base di metodi riconosciuti e all'avanguardia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2626
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) procedure chiare per la comunicazione e il coordinamento con le autorità competenti e le misure più adeguate per ripristinare i servizi a seguito di una perturbazione.

Or. ro

Motivazione

Non è sempre possibile prevedere incidenti di qualsiasi tipologia e natura tecnica, anche in tale settore. È pertanto necessario mettere a punto procedure chiare per la comunicazione e il coordinamento con le autorità competenti in tali situazioni, al fine di trovare rapidamente soluzioni.

Emendamento 2627
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui	***soppresso***

all'articolo 114, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2628
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2629
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione ***sono adottati*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***Tale atto*** di esecuzione ***è adottato*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2***, al fine di garantire un'adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, e tiene conto degli orientamenti, delle migliori pratiche e delle norme internazionali esistenti***.

Or. en

Emendamento 2630
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione ***adottano le misure seguenti:***	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione ***rispettano le prescrizioni in materia di riduzione dei detriti spaziali di cui all'allegato V***.

Or. en

Emendamento 2631
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione adottano le misure seguenti:	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione adottano le misure seguenti:

Or. fr

Emendamento 2632
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** adottano le misure seguenti:	1. Gli operatori di veicoli spaziali adottano le misure seguenti:

Or. en

Emendamento 2633
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** adottano le misure seguenti:	1. Gli operatori di veicoli spaziali adottano le misure seguenti:

Or. en

Emendamento 2634
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** adottano le misure seguenti:	1. Gli operatori di veicoli spaziali adottano le misure seguenti:

Or. en

Emendamento 2635
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) limitazione della produzione pianificata di detriti verso la terra durante le operazioni nominali, conformemente all'allegato V, punto 1.1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2636

Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) limitazione della produzione pianificata di detriti verso la terra durante le operazioni nominali, conformemente all'allegato V, punto 1.1;	(a) ***prevenzione e*** limitazione***, nella misura del possibile,*** della produzione pianificata di detriti verso la terra durante le operazioni nominali, conformemente all'allegato V, punto 1.1;

Or. en

Emendamento 2637
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) limitazione della produzione pianificata di detriti verso la terra durante le operazioni nominali, conformemente all'allegato V, punto 1.1;	(a) ***prevenzione e*** limitazione***, nella misura del possibile,*** della produzione pianificata di detriti verso la terra durante le operazioni nominali, conformemente all'allegato V, punto 1.1;

Or. en

Emendamento 2638
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) limitazione del rischio di frammentazione accidentale, conformemente all'allegato V, punti 1.2 e	***soppresso***

1.3;

Or. en

Emendamento 2639
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) limitazione del rischio di frammentazione accidentale, conformemente all'allegato V, punti 1.2 e 1.3;	(b) ***prevenzione e*** limitazione***, nella misura del possibile,*** del rischio di frammentazione accidentale, conformemente all'allegato V, punti 1.2 e 1.3;

Or. en

Emendamento 2640
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) limitazione della proliferazione di oggetti non manovrabili in orbita;

Or. fr

Emendamento 2641
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) completamento dello smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2642
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) completamento dello smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 3;	(c) completamento dello smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 3***, ivi compreso il collocamento nelle orbite cimitero per un periodo di tempo limitato***;

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rifiuti tramite misure a medio e lungo termine.

Emendamento 2643
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera d
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) attuazione di un piano di risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2644
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) attuazione di un piano di risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3;	(d) attuazione di un piano di risposta ***e di intervento*** in caso di guasti***, attraverso la cooperazione multinazionale ove necessario***, conformemente all'allegato V, punto 4.3;

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rischi, delle possibili emergenze e degli eventuali interventi.

Emendamento 2645
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera e
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) garanzia dell'affidabilità della progettazione, conformemente all'allegato V, punto 2.1; e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2646
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) definizione di procedure operative per il controllo della qualità e dell'affidabilità, conformemente all'allegato V, punto 2.2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2647
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) partecipazione al fondo per la bonifica dello spazio di cui all'articolo 70 bis.

Or. fr

Emendamento 2648
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatte salve le prescrizioni dettagliate di cui all'allegato V, si applicano i seguenti livelli minimi di prestazione:
	(i) la probabilità di riuscita della passivazione di tutte le fonti di energia immagazzinate al termine della missione non è inferiore a 0,95;
	(ii) i veicoli spaziali nell'orbita terrestre bassa (LEO) sono progettati per una durata residua di vita in orbita dopo la

	fine della missione non superiore a cinque anni;
	(iii) i veicoli spaziali la cui massa totale supera una soglia fissata mediante un atto delegato che modifica l'allegato V sono dotati di capacità di manovra attiva di prevenzione delle collisioni.

Or. en

Motivazione

I livelli minimi di prestazione per la passivazione (Pc ≥0,95) e lo smaltimento (Pd > 0,90) sono introdotti quale soglia minima unitamente alle prescrizioni tecniche dettagliate di cui all'allegato V. L'approccio basato sulle prestazioni sostituisce il requisito prescrittivo di ridondanza obbligatoria contenuto nel testo della Commissione, consentendo agli operatori di raggiungere le soglie di probabilità attraverso i mezzi tecnici più adatti alla loro architettura di missione specifica.

Emendamento 2649
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano ***i piani*** di riduzione dei detriti spaziali ***seguenti e dimostrano il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 1:***	2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano ***un piano*** di riduzione dei detriti spaziali ***che stabilisca le capacità per quanto riguarda il controllo dei detriti, lo smaltimento a fine vita e la risposta in caso di guasti.***

Or. en

Emendamento 2650
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** elaborano i piani di riduzione dei detriti spaziali seguenti e dimostrano il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 1:	2. Gli operatori di veicoli spaziali elaborano i piani di riduzione dei detriti spaziali seguenti e dimostrano il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 2651
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano ***i*** piani di riduzione dei detriti spaziali ***seguenti*** e dimostrano il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 1***:***	2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano piani di riduzione dei detriti spaziali e dimostrano il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 1**.**

Or. en

Emendamento 2652
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un piano di controllo dei detriti, conformemente all'allegato V, punto 4.1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2653
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un piano di controllo dei detriti, conformemente all'allegato V, punto 4.1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2654
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un piano di*** controllo dei detriti, conformemente all'allegato V, punto 4.1;	(a) ***una sezione relativa al*** controllo dei detriti, conformemente all'allegato V, punto 4.1;

Or. en

Emendamento 2655
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un piano di smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 4.2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2656
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un piano di smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 4.2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2657
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un piano di smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 4.2;	(b) un piano di smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 4.2***, ivi compreso il collocamento nelle orbite cimitero per un periodo di tempo limitato***;

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rifiuti tramite misure a medio e lungo termine.

Emendamento 2658
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) ***un piano di*** smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 4.2;	(b) ***una sezione relativa allo*** smaltimento a fine vita, conformemente all'allegato V, punto 4.2;

Or. en

Emendamento 2659
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un piano di risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2660
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un piano di risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2661
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un piano di risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3.	(c) un piano di risposta ***e intervento rapido*** in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3.

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rischi, delle possibili emergenze e degli eventuali interventi.

Emendamento 2662
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***un piano di*** risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3.	(c) ***una sezione relativa alla*** risposta in caso di guasti, conformemente all'allegato V, punto 4.3.

Or. en

Emendamento 2663
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Mediante atti di esecuzione, la Commissione può:	***soppresso***
(a) mettere a punto misure volte a contenere la produzione di detriti, limitando i rilasci previsti di detriti in termini numerici e di durata in orbita, comprese norme specifiche per la progettazione di dispositivi pirotecnici e	

motori a razzo a propellente solido di cui all'allegato V, punto 1.1;

(b) elaborare misure volte a limitare il rischio di frammentazione al fine di:

(i) limitare le cause interne di frammentazione e il rischio di collisione di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera a);

ii) elaborare le prescrizioni di progettazione e fabbricazione per limitare il rischio di frammentazione dovuta a collisione di cui all'allegato V, punto 1.3, lettere a) e b);

iii) sviluppare il metodo di calcolo della probabilità di collisione e la soglia di cui all'allegato V, punto 1.3, lettere c) e d);

(c) specificare le misure di fine vita:

(i) stabilendo la soglia di probabilità di riuscita dello smaltimento e il metodo di calcolo di cui all'allegato V, punti 3.1.2 e 3.1.3;

ii) definendo la durata massima di vita in orbita nella LEO prima del rientro, di cui all'allegato V, punto 3.4.2;

iii) elaborando le prescrizioni relative al rientro per la LEO, di cui all'allegato V, punti 3.5.4, 3.5.6 e 3.5.8;

iv) stabilendo le prescrizioni specifiche per il rientro per la MEO, di cui all'allegato V, punto 3.6;

(d) specificare le condizioni tecniche per la passivazione graduale di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto v), sottopunto 2), e per la passivazione per il rientro di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera f).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli atti di esecuzione sono sostituiti da atti delegati per le prescrizioni concernenti la riduzione dei detriti (emendamento successivo), coerentemente con l'approccio alle prescrizioni di sicurezza per il lancio e mantenendo il controllo parlamentare sui parametri essenziali di sicurezza.

Emendamento 2664
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione ***può***:	Mediante atti di esecuzione ***e previa consultazione dell'Agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri***, la Commissione:

Or. fr

Emendamento 2665
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione può:	Mediante atti di esecuzione***, tenendo conto delle norme o dei metodi europei o internazionali già esistenti***, la Commissione può:

Or. en

Emendamento 2666
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione può***:***	Mediante atti di esecuzione, la Commissione può ***specificare i metodi coerenti con le norme internazionali e***

Or. en

Emendamento 2667
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione ***può***:	Mediante atti di esecuzione, la Commissione:

Or. en

Emendamento 2668
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante atti di esecuzione, la Commissione ***può***:	Mediante atti di esecuzione, la Commissione:

Or. fr

Emendamento 2669
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***mettere*** a punto misure volte a contenere la produzione di detriti, limitando i rilasci previsti di detriti in termini numerici e di durata in orbita, comprese norme specifiche per la progettazione di dispositivi pirotecnici e motori a razzo a propellente solido di cui all'allegato V, punto 1.1;	(a) ***mette*** a punto misure volte a contenere la produzione di detriti, limitando i rilasci previsti di detriti in termini numerici e di durata in orbita, comprese norme specifiche per la progettazione di dispositivi pirotecnici e motori a razzo a propellente solido di cui all'allegato V, punto 1.1;

Or. fr

Emendamento 2670
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***elaborare*** misure volte a limitare il rischio di frammentazione al fine di:	(b) ***elabora*** misure volte a limitare il rischio di frammentazione al fine di:

Or. fr

Emendamento 2671
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto ii
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) elaborare le prescrizioni di progettazione e fabbricazione per limitare il rischio di frammentazione dovuta a collisione di cui all'allegato V, punto 1.3, lettere a) e b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2672
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) elaborare le prescrizioni di progettazione e fabbricazione per limitare il rischio di frammentazione dovuta a collisione di cui all'allegato V, punto 1.3, lettere a) e b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2673
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare il metodo di calcolo della probabilità di collisione e la soglia di cui all'allegato V, punto 1.3, lettere c) e d);	iii) sviluppare il metodo di calcolo della probabilità di collisione ***a seguito di una valutazione del rischio di collisione aggregato*** e la soglia di cui all'allegato V, punto 1.3, lettere c) e d);

Or. en

Emendamento 2674
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) ***specificare*** le misure di fine vita:	(c) ***specifica*** le misure di fine vita:

Or. fr

Emendamento 2675
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) stabilendo ***la soglia di probabilità di riuscita dello smaltimento e*** il metodo di calcolo di cui all'allegato V, punti 3.1.2 e 3.1.3;	(i) stabilendo il metodo di calcolo di cui all'allegato V, punti 3.1.2 e 3.1.3;

Or. en

Emendamento 2676
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) definendo la durata massima di vita in orbita nella LEO prima del rientro, di cui all'allegato V, punto 3.4.2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2677
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – punto ii

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) definendo la durata massima di vita in orbita nella LEO prima del rientro, di cui all'allegato V, punto 3.4.2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2678
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) definendo la durata massima di vita in orbita nella LEO prima del rientro**,** di cui all'allegato V, punto 3.4.2;	ii) definendo la durata massima di vita in orbita nella LEO prima del rientro ***non oltre i cinque anni*** di cui all'allegato V, punto 3.4.2;

Or. en

Emendamento 2679
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***specificare*** le condizioni tecniche per la passivazione graduale di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto v), sottopunto 2), e per la passivazione per il rientro di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera f).	(d) ***specifica*** le condizioni tecniche per la passivazione graduale di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera e), punto v), sottopunto 2), e per la passivazione per il rientro di cui all'allegato V, punto 1.2.1, lettera f).

Or. fr

Emendamento 2680
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2***, al fine di garantire un'adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, e tengono conto degli orientamenti, delle migliori pratiche e delle norme internazionali esistenti***.

Or. en

Emendamento 2681
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 per modificare l'allegato V al fine di aggiornare le prescrizioni tecniche applicabili alla riduzione dei detriti spaziali per i veicoli spaziali, comprese le prescrizioni relative ai limiti di produzione di detriti, alle soglie e ai metodi di calcolo del rischio di frammentazione, alle soglie di probabilità dello smaltimento a fine vita, ai limiti della durata di vita in orbita, al rientro per la LEO e la MEO, alle condizioni di passivazione e all'ordine di preferenza per le strategie di smaltimento, tenendo conto del progresso tecnico e delle norme e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato V (prescrizioni concernenti la riduzione dei detriti). La Commissione può aggiornare le prescrizioni tecniche di cui all'allegato V per rispecchiare il progresso tecnico e le norme riconosciute a livello internazionale, sottoponendole a controllo parlamentare attraverso il meccanismo degli atti delegati.

Emendamento 2682
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 al fine di modificare l'ordine di preferenza di cui all'allegato V, punto 3.3, in modo da rispecchiare tale ordine e adeguarlo al progresso tecnologico per quanto concerne gli ISOS.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il potere distinto di adottare atti delegati per l'ordine di preferenza relativo allo smaltimento di cui all'allegato V, punto 3.3, è unito nel potere generale di modifica dell'allegato V (emendamento 228), semplificando l'architettura degli atti delegati.

Emendamento 2683
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 113 al fine di modificare ***l'ordine di preferenza*** di cui all'allegato V***, punto 3.3,*** in modo da ***rispecchiare tale ordine e adeguarlo*** al progresso tecnologico ***per quanto concerne gli ISOS***.	conformemente all'articolo 113 al fine di modificare ***le prescrizioni*** di cui all'allegato V in modo da ***adeguarle*** al progresso tecnologico ***o scientifico***.

Or. en

Emendamento 2684
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina l'allegato V alla luce del progresso tecnico e delle norme e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale per la riduzione dei detriti spaziali. A seguito di tale riesame, la Commissione adotta, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 113 al fine di aggiornare le prescrizioni tecniche dell'allegato V.
	La Commissione consulta l'Agenzia e l'ESA, che agiscono in qualità di organismo tecnico qualificato, nell'ambito di tale riesame. Tale riesame valuta, in particolare, se la tecnologia di rimozione attiva dei detriti abbia raggiunto un livello di maturità commerciale e di disponibilità sufficiente a giustificare l'integrazione delle prescrizioni del presente articolo con un obbligo di rimozione attiva a norma dell'articolo 70 bis.

Or. en

Motivazione

Un riesame obbligatorio dopo 36 mesi dell'allegato V da parte della Commissione fornisce una garanzia istituzionale che le prescrizioni tecniche siano sistematicamente valutate

rispetto al progresso tecnico e alle norme internazionali, anziché basarsi su modifiche ad hoc. L'esito del riesame è comunicato al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 2685
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le norme riconosciute a livello internazionale, in particolare la norma ISO 24113 relativa alla riduzione dei detriti spaziali, sono integrate nel quadro normativo al fine di evitare una doppia regolamentazione e preservare la competitività dell'industria europea sui mercati mondiali.

Or. en

Emendamento 2686
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 70 bis
	Rimozione attiva di veicoli spaziali non operativi
	1. Se un veicolo spaziale gestito in virtù di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento è rimasto non operativo per 12 mesi consecutivi e non può più essere smaltito conformemente all'allegato V, sezione 3, utilizzando i suoi sistemi di bordo, l'operatore del veicolo spaziale acquista servizi di rimozione attiva dei detriti che soddisfino le

prescrizioni dell'allegato V, punto 4 bis, e garantisce la rimozione di tale veicolo spaziale dall'orbita entro 36 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 per il pertinente regime orbitale.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 al fine di stabilire che la tecnologia di rimozione attiva dei detriti è disponibile in commercio a costi proporzionati. Tale determinazione si basa su una valutazione dell'Agenzia che stabilisce, per ciascun regime orbitale contemplato, che:

(a) almeno tre fornitori che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, punto 4 bis, offrono tali servizi a titolo commerciale a operatori autorizzati;

(b) il costo medio di mercato è proporzionato al valore residuo stimato degli oggetti spaziali interessati; e

(c) la tecnologia ha dimostrato una maturità sufficiente per una regolare diffusione commerciale attraverso la rimozione preventiva o operazioni in prossimità equivalenti.

La Commissione consulta l'Agenzia e l'ESA, che agiscono in qualità di organismo tecnico qualificato a norma dell'articolo 108, prima di adottare tali atti delegati.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 costituisce una violazione delle condizioni di autorizzazione e l'Agenzia avvia di conseguenza procedure di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Migliaia di satelliti non operativi si stanno accumulando nell'orbita terrestre bassa. L'atto legislativo sullo spazio crea obblighi per i nuovi satelliti, ma non affronta la questione dei detriti esistenti. Il presente articolo stabilisce un obbligo vincolante di rimozione dei veicoli spaziali guasti, attivato nel momento in cui la tecnologia e il mercato siano pronti. L'UE non

attende che si verifichi un incidente e crea ora il quadro giuridico. Pertanto l'applicazione è immediata quando sono soddisfatte le condizioni.

Emendamento 2687
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 70 bis
	Articolo 70 bis – Fondo per la bonifica delle orbite spaziali
	1. L'Agenzia istituisce un fondo per la bonifica delle orbite spaziali in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e i soggetti interessati, al fine di destinare risorse finanziarie alla bonifica delle orbite spaziali.
	2. L'Agenzia redige, aggiorna e pubblica sul proprio sito web gli elenchi consolidati di tutti i progetti in fase di finanziamento o già finanziati dal fondo di cui al paragrafo 1. Tali elenchi contengono informazioni dettagliate sui beneficiari, sugli obiettivi dei progetti, sugli importi stanziati, sui risultati attesi e conseguiti, nonché sugli indicatori di prestazione e di impatto ambientale. L'Agenzia garantisce la trasparenza, l'accessibilità e la comparabilità di tali informazioni.
	3. Il fondo è alimentato dai contributi dell'Unione, degli Stati membri e, se del caso, dai contributi di soggetti privati del settore spaziale.
	4. L'Agenzia definisce i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti, facendo in modo di attribuire priorità alle iniziative che presentano un elevato potenziale di riduzione dei detriti, nonché una sostenibilità tecnica, economica e ambientale. Si presta particolare attenzione ai progetti che contribuiscono alla sostenibilità a lungo termine

dell'orbita terrestre bassa.

5. L'Agenzia promuove la cooperazione internazionale in materia di bonifica delle orbite spaziali, in particolare attraverso il coordinamento con organizzazioni internazionali e partner terzi, al fine di massimizzare l'efficacia delle azioni intraprese e garantire un approccio coerente a livello mondiale.

Or. fr

Emendamento 2688
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 70 bis
	Capacità in termini di SSA/SST dell'Artico
	L'Unione sviluppa capacità specifiche per la conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA – Space Situational Awareness) e la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST – Space Surveillance and Tracking) nelle regioni artiche e subartiche, con particolare attenzione al monitoraggio delle orbite polari e dei rischi di detriti. La Commissione, insieme al partenariato SST dell'UE, garantisce che i sistemi di sensori siano dispiegati o aggiornati nelle regioni che offrono vantaggi geografici per l'osservazione polare. Nei programmi di finanziamento dell'Unione relativi alla SSA e alla SST è data priorità agli Stati membri dotati di infrastrutture artiche esistenti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe rafforzare le capacità dell'Unione in materia di monitoraggio dei

detriti, tracciabilità e prevenzione delle collisioni, ambiti in cui le regioni artiche offrono vantaggi unici.

Emendamento 2689
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 70 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 70 ter
	Percorsi di valutazione della conformità
	1. Gli operatori vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 58 a 73 possono dimostrare la loro conformità alle prescrizioni essenziali del presente regolamento attraverso uno dei modi seguenti:
	(a) conformandosi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, il che conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali del presente regolamento contemplate da tali norme; o
	(b) presentando all'Agenzia un caso di sicurezza alternativo che dimostri, attraverso analisi dei rischi documentate, metodi di valutazione e misure di attenuazione, con un livello di protezione equivalente a quello richiesto dal presente regolamento e dai suoi allegati.
	2. Se un operatore presenta un caso di sicurezza alternativo di cui al paragrafo 1, lettera b), l'Agenzia valuta il caso di sicurezza alternativo entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento di una presentazione completa. L'ESA, in qualità di organismo tecnico qualificato a norma dell'articolo 108, fornisce sostegno tecnico all'Agenzia ai fini di tale valutazione.

	3. L'Agenzia tiene un registro accessibile al pubblico dei casi di sicurezza alternativi approvati.

Or. en

Motivazione

La codifica dell'architettura di conformità a due percorsi (norme armonizzate con presunzione di conformità/caso di sicurezza alternativo) offre agli operatori la certezza del diritto necessaria per elaborare norme europee senza una dimostrazione di conformità individuale, preservando nel contempo la flessibilità per sistemi innovativi non ancora contemplati dalle norme pubblicate.

Emendamento 2690
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 71	***soppresso***
Proroga della durata delle missioni	
1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.	
2. A fronte di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata di una missione spaziale effettuata da un operatore di un veicolo spaziale dell'Unione oltre il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale.	
3. L'autorità competente approva la richiesta di proroga della durata della missione spaziale se il veicolo spaziale continua a soddisfare le prescrizioni dell'allegato V.	

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 7 bis (nuovo).

Emendamento 2691
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'operatore di un veicolo spaziale ***dell'***Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.	1. L'operatore di un veicolo spaziale ***attivi nell'***Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione. ***La richiesta di proroga è debitamente motivata e indica i motivi che giustificano la proroga richiesta. Essa specifica che tale proroga persegue un obiettivo di interesse pubblico, escludendo considerazioni di natura esclusivamente economica, e dimostra in che modo il proseguimento della missione sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo.***

Or. fr

Emendamento 2692
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.	1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione. ***L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale è informata di tale richiesta, se del caso.***

Or. en

Emendamento 2693
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.	1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale ***per fondati motivi*** presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.

Or. ro

Motivazione

Possono sussistere situazioni in cui un operatore desideri prorogare la durata della sua missione spaziale qualora non abbia conseguito i propri obiettivi, il che deve essere possibile entro i termini specificati.

Emendamento 2694
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi ***tre*** mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.	1. L'operatore di un veicolo spaziale dell'Unione che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità ***nazionale*** competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi ***due*** mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.

Or. en

Emendamento 2695
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'operatore di un veicolo spaziale ***dell'Unione*** che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.	1. L'operatore di un veicolo spaziale che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.

Or. en

Emendamento 2696
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A fronte di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono decidere di prorogare	2. A fronte di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, le autorità ***nazionali*** competenti possono decidere di

la durata di una missione spaziale effettuata da un operatore di un veicolo spaziale dell'Unione oltre il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale.	prorogare la durata di una missione spaziale effettuata da un operatore di un veicolo spaziale dell'Unione oltre il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale.

Or. en

Emendamento 2697
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A fronte di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata di una missione spaziale effettuata da un operatore di un veicolo spaziale ***dell'Unione*** oltre il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale.	2. A fronte di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata di una missione spaziale effettuata da un operatore di un veicolo spaziale oltre il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale.

Or. en

Emendamento 2698
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità competente approva la richiesta di proroga della durata della missione spaziale se il veicolo spaziale continua a soddisfare le prescrizioni dell'allegato V.	3. ***Entro un mese dalla data di ricevimento,*** l'autorità ***nazionale*** competente approva la richiesta di proroga della durata della missione spaziale se il veicolo spaziale continua a soddisfare le prescrizioni dell'allegato V.

Or. en

Emendamento 2699
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Inquinamento luminoso ***e radio***	Inquinamento luminoso

Or. en

Emendamento 2700
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al ***paragrafo 2***.	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio***, sulla base di parametri quantificabili e norme internazionali,*** conformemente al ***presente articolo***.

Or. en

Emendamento 2701
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al ***paragrafo 2***.	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al ***presente articolo***. ***Il piano comprende tutti gli elementi seguenti:***

Or. en

Emendamento 2702
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al paragrafo 2.	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 2703
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al paragrafo 2.	1. Gli operatori di veicoli spaziali elaborano un piano contenente misure adeguate volte a limitare l'inquinamento luminoso e radio conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2704
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, è pari ad almeno una magnitudine 7.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2705
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, è pari ad almeno una magnitudine 7.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2706
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, è pari ad almeno una magnitudine 7.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2707
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La ***magnitudine apparente*** dei veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita, ***considerando le prescrizioni di progettazione relative ai*** rivestimenti o ***alle*** schermature a bassa riflettività, ***è pari ad almeno una magnitudine 7***.	***Gli operatori di veicoli spaziali adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente fattibili per ridurre al minimo*** la ***luminosità visiva*** dei ***loro*** veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita ***operativo, nonché per ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sull'osservazione astronomica nella luce visibile e invisibile***, ***anche attraverso i*** rivestimenti o ***le*** schermature a bassa riflettività, ***le misure di controllo dell'assetto e la progettazione orbitale.*** ***Le misure adottate sono descritte nel piano di cui al paragrafo 1***.

Or. en

Motivazione

La sostituzione della soglia fissa di magnitudine apparente (≥7) con l'obbligo di compiere i migliori sforzi per ridurre al minimo la luminosità visiva rispecchia le prove scientifiche secondo cui una singola soglia di magnitudine è sia tecnicamente difficile da verificare in modo uniforme che rapidamente superata con l'aumento della densità della costellazione. Il linguaggio rivisto si concentra sull'obiettivo normativo, vale a dire ridurre al minimo le interferenze con le osservazioni astronomiche, piuttosto che su un'unica metrica proxy che è già stata criticata dalla comunità astronomica come insufficiente.

Emendamento 2708
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante ***l'intero*** ciclo di vita, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, è pari ad almeno una magnitudine 7.	La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante ***il*** ciclo di vita ***operativo***, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, è pari ad almeno una magnitudine 7. ***In via eccezionale, tra il lancio e il raggiungimento dell'orbita operativa e durante la fase di deorbitazione, tale limite è sostituito dall'obbligo per gli operatori di adottare tutte le misure possibili per ridurre la magnitudine apparente, le interferenze elettromagnetiche e il tempo di manovra.***

Or. en

Emendamento 2709
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, ***è pari ad almeno una*** magnitudine *7*.	La magnitudine apparente dei veicoli spaziali durante l'intero ciclo di vita, considerando le prescrizioni di progettazione relative ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività, ***cerca di migliorare le tecnologie di*** magnitudine ***apparente***.

Or. en

Emendamento 2710
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter

Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di diminuire la luminosità visibile del veicolo spaziale e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche, ad esempio utilizzando rivestimenti o schermature a bassa riflettività;

Or. en

Emendamento 2711
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di limitare le interferenze per gli osservatori radioastronomici e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche.

Or. en

Emendamento 2712
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di diminuire la luminosità visibile del veicolo spaziale e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche;	
(b) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di limitare le interferenze per gli osservatori radioastronomici e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche.	

Or. en

Emendamento 2713
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di diminuire la luminosità visibile del veicolo spaziale e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche;	
(b) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di limitare le interferenze per gli osservatori	

radioastronomici e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche.

Or. en

Emendamento 2714
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di diminuire la luminosità visibile del veicolo spaziale e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche;	
(b) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali dell'Unione al fine di limitare le interferenze per gli osservatori radioastronomici e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche.	

Or. en

Motivazione

Le prescrizioni dettagliate del piano sono sostituite dall'obbligo riveduto di cui all'articolo 72, paragrafo 2, e dal potere di adottare atti di esecuzione di cui all'emendamento successivo.

Emendamento 2715
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali ***dell'Unione*** al fine di diminuire la luminosità visibile del veicolo spaziale e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche;	(a) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali al fine di diminuire la luminosità visibile del veicolo spaziale e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche ***nella luce visibile e invisibile (raggi infrarossi, ultravioletti, X e gamma)***;

Or. en

Emendamento 2716
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali ***dell'Unione*** al fine di limitare le interferenze per gli osservatori radioastronomici e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti ***sulle osservazioni astronomiche***.	(b) una descrizione delle misure tecniche e operative attuate dall'operatore di veicoli spaziali al fine di limitare le interferenze per gli osservatori radioastronomici e di ridurre al minimo l'impatto dei satelliti ***sull'astronomia osservativa in tutto lo spettro elettromagnetico***.

Or. en

Emendamento 2717
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE)

n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme in relazione ai rivestimenti o alle schermature a bassa riflettività. Nel preparare le richieste di normazione di cui al primo comma, la Commissione può tenere conto delle norme o dei metodi europei o internazionali, in vigore o in fase di elaborazione, al fine di semplificare l'elaborazione delle norme, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. La Commissione segue la procedura relativa alle norme di cui all'articolo 112 bis.

Or. en

Emendamento 2718
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori di veicoli spaziali adottano tutte le misure tecnicamente fattibili per caratterizzare e ridurre al minimo le emissioni non intenzionali in radiofrequenza dei loro veicoli spaziali per l'intera durata di vita operativa, in particolare il loro impatto sull'astronomia osservativa in tutto lo spettro elettromagnetico, comprese le emissioni provenienti dall'elettronica di bordo, dai sistemi di alimentazione e distribuzione elettriche e dai componenti strutturali. Le misure adottate sono incluse nel piano di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'obbligo di includere le emissioni non intenzionali in radiofrequenza dei veicoli spaziali affronta il crescente problema delle interferenze delle radiofrequenze

satellitari con la radioastronomia, che non è contemplato dalle norme di coordinamento delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e incide su strumenti scientifici sempre più importanti. Sono già disponibili misure di mitigazione tecnicamente fattibili attraverso scelte di progettazione dei veicoli spaziali.

Emendamento 2719
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione elabora un atto di esecuzione per specificare la magnitudine apparente dei veicoli spaziali in stretta collaborazione con l'industria spaziale e con esperti del mondo accademico e della ricerca.

Or. en

Emendamento 2720
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia, gli Stati membri e le organizzazioni intergovernative con sede in Europa, elabora un piano europeo per la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Or. fr

Emendamento 2721
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora nessuna norma armonizzata contempli le prescrizioni di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 2 bis, la Commissione può stabilire specifiche comuni mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione consulta l'Agenzia, la comunità scientifica pertinente e le organizzazioni europee di normazione competenti.

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda le specifiche di misurazione dell'inquinamento luminoso e delle emissioni in radiofrequenza offre la flessibilità necessaria per stabilire norme comuni misurabili in quanto la base tecnica di tali obblighi si sviluppa attraverso un lavoro di normazione. Senza una specifica di misurazione, l'obbligo di compiere i migliori sforzi è difficile da applicare in modo uniforme.

Emendamento 2722
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una costellazione***, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione***:	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una costellazione:

Or. en

Emendamento 2723

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una costellazione***, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione***:	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una costellazione:

Or. en

Emendamento 2724
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione di una costellazione, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione di una costellazione, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:

Or. fr

Emendamento 2725
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** di una costellazione, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:	1. Gli operatori di veicoli spaziali di una costellazione, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:

Or. en

Emendamento 2726
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** di una costellazione***,*** di una mega-costellazione ***o di una giga-costellazione***:	1. Gli operatori di veicoli spaziali di una costellazione ***o*** di una mega-costellazione:

Or. en

Emendamento 2727
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una costellazione***, di una mega-costellazione o di una giga-costellazione***:	1. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una costellazione ***di 11 o più satelliti***:

Or. en

Emendamento 2728
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione di*** una costellazione***, di una***	1. Gli operatori di veicoli spaziali ***che svolgono una missione spaziale che***

mega-costellazione o di una giga-costellazione:	***coinvolge*** una costellazione:

Or. en

Emendamento 2729
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) condividono tali traiettorie con il fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 2730
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscono la sicurezza conformemente alle prescrizioni dell'allegato VI, punto 1, per quanto concerne le misure di prevenzione delle collisioni all'interno della costellazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2731
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione di*** una mega-costellazione ***o di una giga-costellazione***:	2. Gli operatori di veicoli spaziali ***che svolgono una missione spaziale che coinvolge*** una mega-costellazione***, oltre a quanto previsto al paragrafo 1***:

Or. en

Emendamento 2732
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una ***mega-costellazione o di una giga-costellazione***:	2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di una ***costellazione di 101 o più satelliti, oltre a quanto previsto al paragrafo 1***:

Or. en

Emendamento 2733
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:	2. ***Oltre a quanto previsto al paragrafo 1,*** gli operatori di veicoli spaziali di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:

Or. en

Emendamento 2734
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione ***di una mega-costellazione o di una giga-costellazione***:	2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione:

Or. en

Emendamento 2735
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione ***di una mega-costellazione o di una giga-costellazione***:	2. Gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione:

Or. en

Emendamento 2736
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'***Unione di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:	2. Gli operatori di veicoli spaziali ***attivi nell'***Unione di una mega-costellazione o di una giga-costellazione:

Or. fr

Emendamento 2737
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di veicoli spaziali ***dell'Unione*** di una mega-costellazione ***o di una giga-costellazione***:	2. Gli operatori di veicoli spaziali di una mega-costellazione:

Or. en

Emendamento 2738
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'impatto del dispiegamento dell'intera costellazione sulla congestione dell'orbita;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2739
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) prima di scegliere l'orbita, le costellazioni esistenti in orbita;	ii) prima di scegliere l'orbita, le costellazioni ***e gli oggetti spaziali*** esistenti in orbita;

Or. en

Emendamento 2740
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la ***garanzia*** che l'orbita scelta non si collochi con altri oggetti spaziali che implicano un numero elevato di situazioni di congiunzioni ricorrenti e sistematiche;	iii) la ***riduzione al minimo del rischio*** che l'orbita scelta non si collochi con altri oggetti spaziali che implicano un numero elevato di situazioni di congiunzioni ricorrenti e sistematiche;

Or. en

Emendamento 2741
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) il numero totale di manovre di prevenzione delle collisioni previste per il ciclo di vita della costellazione di satelliti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2742
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) il numero totale di manovre di prevenzione delle collisioni previste per il ciclo di vita della costellazione di satelliti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2743
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) i risultati del metodo di calcolo della scelta dell'orbita stabilito ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 2744
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscono che la probabilità richiesta di riuscita dello smaltimento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera c), sia proporzionata al numero di veicoli spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2745

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantiscono che la probabilità richiesta di riuscita dello smaltimento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera c), sia proporzionata al numero di veicoli spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2746
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) garantiscono che il rischio di vittime a terra causato dal rientro in atmosfera dei satelliti che fanno parte della costellazione, controllati o non controllati, non superi, complessivamente per l'intera durata di vita operativa della costellazione, la soglia di cui all'allegato V, punto 1.3, per i singoli veicoli spaziali. Ai fini della presente lettera, il rischio di vittime è calcolato aggregando il rischio individuale di vittime del rientro di tutti i satelliti nel piano di spiegamento, ponderato in base alla probabilità e alla realizzazione dei rispettivi eventi di rientro;

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non affronta il rischio aggregato di vittime a terra derivante dai rientri della costellazione. Per una mega-costellazione di centinaia di satelliti che rientrano

nell'atmosfera terrestre nel corso degli anni, il rischio aggregato per le persone a terra può superare in maniera significativa la soglia per ciascun satellite di cui all'allegato V. La lettera proposta impone agli operatori di dimostrare che il rischio aggregato di vittime del rientro per l'intera durata di vita operativa della costellazione non supera la soglia dei singoli veicoli spaziali.

Emendamento 2747
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) fanno in modo che il tempo trascorso in orbita dopo la fine del ciclo di vita sia inferiore a quello di cui all'allegato V.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2748
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) fanno in modo che ***il tempo trascorso in orbita dopo la*** fine ***del ciclo di*** vita ***sia inferiore a quello di cui all'allegato V***.	(d) fanno in modo che ***la costellazione sia conforme alla normativa in materia di*** fine vita ***e di riduzione dei detriti e alle norme correlate***.

Or. en

Emendamento 2749
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) mantengono, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un bilancio documentato dei propellenti e delle manovre che dimostri la disponibilità di margini sufficienti per effettuare il numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni, di manovre di mantenimento della posizione orbitale, di manovre di smaltimento e di manovre di emergenza per tutta la durata della costellazione;

Or. en

Motivazione

Un bilancio documentato dei propellenti e delle manovre colma una lacuna pratica in termini di conformità: gli operatori devono dimostrare di disporre di margini sufficienti per effettuare tutte le rimozioni pianificate durante l'intero ciclo di vita della costellazione, non solo che i singoli veicoli spaziali sono tecnicamente in grado di effettuare manovre. Si tratta di un controllo della sostenibilità operativa che non può essere ricavato dalle sole specifiche tecniche dei singoli veicoli spaziali.

Emendamento 2750
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) garantiscono che i processi di valutazione della congiunzione e di prevenzione delle collisioni possano essere eseguiti in modo tempestivo, tracciabile e, se del caso, automatizzato, preservando nel contempo la possibilità di controllo e intervento umani;

Or. en

Motivazione

I processi di valutazione della congiunzione e di prevenzione delle collisioni per le mega-costellazioni devono essere automatizzabili su larga scala. Richiedere processi di prevenzione delle collisioni tracciabili e automatizzabili, preservando nel contempo una capacità di controllo umano, fornisce lo standard operativo per il funzionamento sicuro delle mega-costellazioni, garantendo che l'architettura di prevenzione delle collisioni dell'operatore possa effettivamente eseguire la gestione del rischio di collisione ipotizzata dall'autorizzazione.

Emendamento 2751
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quinquies) forniscono, nell'ambito della domanda di autorizzazione, un piano di spiegamento per fasi che dimostri che ciascuna fase di spiegamento può essere effettuata senza creare una congestione sproporzionata, congiunzioni ricorrenti o un'eccessiva dipendenza dalle collisioni;

Or. en

Motivazione

I piani di spiegamento per fasi nell'ambito della domanda di autorizzazione consentono all'Agenzia di verificare la sostenibilità orbitale di ciascun incremento del dispiegamento prima di procedere. L'autorizzazione anticipata dell'intera costellazione, indipendentemente dalle condizioni orbitali prevalenti in ciascuna fase di spiegamento successiva, non protegge adeguatamente l'ambiente orbitale, contrariamente a quanto avviene con la verifica della sostenibilità per fasi.

Emendamento 2752
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d septies) garantiscono la disponibilità continua di dati orbitali accurati, dati di pianificazione delle manovre e modalità di contatto per il coordinamento della congiunzione con l'Agenzia, l'SST dell'Unione e gli operatori interessati, conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

La disponibilità continua di dati orbitali accurati e di modalità di contatto è il presupposto operativo per un coordinamento efficace della congiunzione. Senza di esso, l'obbligo di sottoscrizione alla fornitura di un servizio di prevenzione delle collisioni di cui all'articolo 64 non può funzionare: l'SST dell'Unione e gli altri operatori interessati necessitano di un accesso in tempo reale ai dati orbitali e di un contatto affidabile per coordinare le manovre di prevenzione delle collisioni.

Emendamento 2753
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d octies) riferiscono annualmente all'Agenzia in merito:
	i) al numero totale di segnalazioni di congiunzione e di eventi di grande interesse ricevute durante il periodo di riferimento che hanno imposto all'operatore di effettuare una manovra di prevenzione delle collisioni, disaggregato per fascia altimetrica orbitale, unitamente a una sintesi dell'impatto di tali manovre sulle operazioni sicure dei veicoli spaziali di terzi;
	ii) al numero totale di congiunzioni all'interno della costellazione verificatesi nel periodo di riferimento, calcolato conformemente all'allegato VI, punto 2.2, lettera b).

L'Agenzia pubblica annualmente statistiche aggregate basate su tali relazioni.

Or. en

Motivazione

La comunicazione annuale delle prestazioni operative, che comprende segnalazioni di congiunzione, eventi di grande interesse, eventi di produzione di debiti ed esiti di smaltimento, crea la base di conoscenze per la vigilanza continua da parte dell'Agenzia sulle operazioni delle mega-costellazioni. Il confronto tra i dati operativi e le stime effettuate al momento dell'autorizzazione consente all'Agenzia di rilevare i casi in cui una costellazione sta ottenendo risultati peggiori del previsto e di attivare misure correttive prima che il rischio orbitale diventi irreversibile.

Emendamento 2754
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d nonies) dimostrano che il guasto di un veicolo spaziale o di una serie di veicoli spaziali che condividono componenti o software comuni non crea rischi di collisione sistemici sproporzionati per la costellazione nel suo complesso;

Or. en

Motivazione

L'analisi dei guasti aventi cause comuni, che dimostra che un guasto del software o dell'hardware che interessa più satelliti che condividono componenti comuni non crea un rischio di collisione sistemico sproporzionato, è la valutazione della sicurezza della costellazione che distingue un sistema ben progettato da uno che presenta rischi a cascata. Le mega-costellazioni basate su insiemi di software comuni sono particolarmente vulnerabili a tale modalità di guasto.

Emendamento 2755
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d undecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d undecies) dimostrano che il dispiegamento, l'esercizio e lo smaltimento della costellazione non comportano situazioni di congiunzione ricorrenti e persistenti con stazioni spaziali, veicoli spaziali dotati di equipaggio, risorse spaziali dell'Unione o altre infrastrutture spaziali protette;

Or. en

Motivazione

Dimostrare che la costellazione non genera situazioni di congiunzione persistente con stazioni spaziali, veicoli spaziali dotati di equipaggio o satelliti di altri operatori garantisce che l'autorizzazione della mega-costellazione sia subordinata alla coesistenza sostenibile con tutti gli utenti dell'ambiente orbitale. Le stazioni spaziali e i veicoli dotati di equipaggio non possono eseguire le manovre continue di prevenzione delle collisioni che sarebbero necessarie se una mega-costellazione generasse costanti avvicinamenti ad alta frequenza con gli stessi.

Emendamento 2756
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Forniscono prove del fatto che il dispiegamento complessivo della costellazione non crea una congestione sproporzionata nella regione orbitale interessata, compresa una valutazione del carico di congiunzioni previsto per sé stessi e per altri operatori.

Or. en

Emendamento 2757
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2758
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2759
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di bilancio distinto per il propellente della giga-costellazione è soppresso con la categoria della giga-costellazione. La documentazione relativa al bilancio dei propellenti per le mega-costellazioni è trattata all'articolo 73, paragrafo 2, lettera d bis).

Emendamento 2760
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2761

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2762
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali ***dell'***Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	3. Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.

Or. fr

Emendamento 2763
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori spaziali ***dell'Unione*** che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.	3. Gli operatori spaziali che gestiscono una giga-costellazione forniscono all'autorità competente, durante la progettazione e l'esercizio dei veicoli spaziali, un piano che dimostri la disponibilità di propellente necessaria per fare fronte al numero elevato di manovre connesse al numero previsto di manovre di prevenzione delle collisioni necessarie.

Or. en

Emendamento 2764
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Mediante atti di esecuzione, la Commissione:	***soppresso***
(a) specifica il rischio di collisione all'interno di una costellazione, conformemente all'allegato VI, punto 1.2, lettera c);	
(b) limita l'inquinamento luminoso e radio, conformemente all'allegato VI, punto 2.1.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	

Or. en

Emendamento 2765

Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2***, al fine di garantire un'adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, e tengono conto degli orientamenti, delle migliori pratiche e delle norme internazionali esistenti***.

Or. en

Emendamento 2766
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 74
Proposta di regolamento
Articolo 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 74	***soppresso***
Applicabilità delle prescrizioni relative ai prodotti	
Nei contratti conclusi con i fabbricanti fornitori, gli operatori spaziali dell'Unione garantiscono la conformità degli oggetti spaziali contrattuali o, se del caso, la conformità dei componenti alle prescrizioni di progettazione e fabbricazione di cui al presente capo.	

Or. en

Emendamento 2767
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei contratti conclusi con i fabbricanti fornitori, gli operatori spaziali ***dell'Unione*** garantiscono la conformità degli oggetti spaziali contrattuali o, se del caso, la conformità dei componenti alle prescrizioni di progettazione e fabbricazione di cui al presente capo.	Nei contratti conclusi con i fabbricanti fornitori, gli operatori spaziali garantiscono la conformità degli oggetti spaziali contrattuali o, se del caso, la conformità dei componenti alle prescrizioni di progettazione e fabbricazione di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 2768
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE SPAZIALI	RESILIENZA ***INFORMATICA E FISICA*** DELLE INFRASTRUTTURE SPAZIALI

Or. en

Emendamento 2769
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
RESILIENZA ***DELLE INFRASTRUTTURE SPAZIALI***	RESILIENZA

Or. en

Emendamento 2770
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
RESILIENZA ***DELLE INFRASTRUTTURE SPAZIALI***	RESILIENZA

Or. en

Emendamento 2771
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazione con le direttive ***NIS 2 e CER***	Relazione con le direttive ***(UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557***

Or. en

Emendamento 2772
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – titolo
Proposta di regolamento
Articolo 75 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazione con le direttive ***NIS 2 e CER***	Relazione con le direttive ***(UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557***

Or. en

Emendamento 2773
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazione con le direttive NIS 2 e CER	***Coerenza con la pertinente legislazione dell'Unione in materia di cibersicurezza***

Or. en

Emendamento 2774
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In relazione agli*** operatori spaziali dell'Unione ***che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente*** regolamento***, quest'ultimo è considerato, per quanto riguarda l'articolo 21 della direttiva*** (UE) 2022/2555***, relativo alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, un atto giuridico settoriale dell'Unione, ai fini dell'articolo 4 di tale direttiva***.	1. ***Gli*** operatori spaziali ***soddisfano le prescrizioni di cibersicurezza e resilienza loro applicabili a norma del diritto*** dell'Unione***, ivi comprese quelle di cui al*** regolamento ***(UE) 2024/2847 e alle direttive*** (UE) 2022/2555 ***e (UE) 2022/2557***.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo chiarisce che gli operatori spaziali devono rispettare il quadro orizzontale dell'Unione in materia di cibersicurezza e resilienza già loro applicabile. Evita di trattare l'atto legislativo sullo spazio come un regime informatico autonomo e garantisce la coerenza con il vigente diritto dell'Unione.

Emendamento 2775
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In relazione agli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 ***della*** direttiva ***(UE) 2022/2555*** per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento***, quest'ultimo è considerato, per quanto riguarda l'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, relativo alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, un atto giuridico settoriale dell'Unione, ai fini dell'articolo 4 di tale direttiva***.	1. ***Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2022/2555*** in relazione agli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 ***di tale*** direttiva per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2776
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In relazione agli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 ***della*** direttiva ***(UE) 2022/2555*** per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento***, quest'ultimo è considerato, per quanto riguarda***	1. ***Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2022/2555*** in relazione agli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 ***di tale*** direttiva per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente

l'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, relativo alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, un atto giuridico settoriale dell'Unione, ai fini dell'articolo 4 di tale direttiva.	regolamento.

Or. en

Emendamento 2777
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In relazione agli operatori spaziali ***dell'Unione*** che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento***, quest'ultimo è considerato, per quanto riguarda l'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, relativo alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, un atto giuridico settoriale dell'Unione, ai fini dell'articolo 4 di tale direttiva***.	1. ***Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2022/2555*** in relazione agli operatori spaziali che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2778
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In relazione agli operatori spaziali ***dell'Unione*** che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto concerne le attività	1. ***Il presente regolamento deve lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2022/2555*** in relazione agli operatori spaziali che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma

spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento***, quest'ultimo è considerato, per quanto riguarda l'***articolo 21 ***della direttiva (UE) 2022/2555, relativo alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, un atto giuridico settoriale dell'Unione, ai fini dell'articolo 4*** di tale direttiva.	dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto concerne le attività spaziali e i servizi spaziali disciplinati dal presente regolamento***.***
	Tali operatori rispettano l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21***, paragrafo 5, secondo comma,*** di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 2779
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Sono adottate misure tecniche, operative e organizzative per gestire il rischio posto ai sistemi di sicurezza e di informazione e all'ambiente fisico di tali sistemi utilizzati per le operazioni o per la fornitura di servizi e ridurre al minimo l'impatto degli incidenti da parte dei seguenti operatori:
	(a) gli operatori spaziali dell'Unione che non si qualificano come soggetti essenziali o importanti, compresi gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione;
	(b) gli operatori spaziali di paesi terzi;
	(c) l'organizzazione internazionale con la quale è in vigore un accordo;
	(d) gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2780
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori spaziali e le organizzazioni internazionali che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione segnalano alla struttura di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2841 gli incidenti significativi che riguardano le risorse di proprietà dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo mantiene uno specifico canale di segnalazione per gli incidenti significativi che riguardano le risorse di proprietà dell'Unione. Ciò è giustificato dal fatto che tali incidenti sollevano particolari preoccupazioni operative e di sicurezza che richiedono la segnalazione alla struttura già responsabile di tali risorse.

Emendamento 2781
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche, metodologiche e settoriali delle misure di cui al paragrafo 1 bis, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2. L'atto di esecuzione dovrebbe includere un regime alleggerito per gli istituti di ricerca e di istruzione e le piccole imprese e garantire la coerenza con l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, della

direttiva (UE) 2022/2555.

Or. en

Emendamento 2782
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli operatori spaziali rispettano le prescrizioni di cibersicurezza applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, comprese quelle relative all'identificazione dei fornitori ad alto rischio. Gli operatori spaziali garantiscono inoltre che i loro fornitori di software e soluzioni di sicurezza rispettino tali prescrizioni, nonché le norme e le prescrizioni di sicurezza pertinenti.

Or. en

Motivazione

Garantisce che le prescrizioni di cibersicurezza applicabili, comprese quelle relative ai fornitori ad alto rischio, trovino riscontro anche nel settore spaziale e lungo la catena di approvvigionamento. Rafforza la sicurezza dei sistemi critici per la missione chiarendo che la conformità non può fermarsi al solo livello dell'operatore.

Emendamento 2783
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Il presente capo stabilisce prescrizioni complementari specifiche per le attività spaziali, nella misura in cui sono necessarie per garantire lo svolgimento sicuro delle attività spaziali,

la protezione delle funzioni spaziali critiche per la missione e la resilienza delle operazioni spaziali.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo chiarisce la funzione del presente capo: non sostituire la normativa orizzontale in materia di cibersicurezza, ma aggiungere solo le prescrizioni che sono specificamente necessarie per la particolare natura delle attività spaziali.

Emendamento 2784
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Le prescrizioni di cui al presente capo non duplicano le misure orizzontali di gestione dei rischi di cibersicurezza, continuità operativa, sicurezza delle catene di approvvigionamento, cifratura, controllo dell'accesso o gestione degli incidenti già applicabili a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è importante per evitare la sovrapposizione e la duplicazione della regolamentazione. Chiarisce che il presente capo non dovrebbe duplicare le prescrizioni orizzontali già stabilite nel diritto dell'Unione, il che favorisce la chiarezza giuridica, la semplificazione e un quadro di conformità più realizzabile per gli operatori.

Emendamento 2785
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora operatori spaziali dell'Unione siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si applica ***in complementarità con*** la direttiva (UE) 2022/2557.	2. Qualora operatori spaziali dell'Unione siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si applica ***fatta salva*** la direttiva (UE) 2022/2557.

Or. en

Emendamento 2786
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora operatori spaziali dell'Unione siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si applica ***in complementarità con*** la direttiva (UE) 2022/2557.	2. Qualora operatori spaziali dell'Unione siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si applica ***fatta salva*** la direttiva (UE) 2022/2557.

Or. en

Emendamento 2787
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora operatori spaziali dell'Unione siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si	2. Qualora operatori spaziali dell'Unione siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si

applica ***in complementarità con*** la direttiva (UE) 2022/2557.	applica ***fatta salva*** la direttiva (UE) 2022/2557.

Or. en

Emendamento 2788
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora operatori spaziali ***dell'Unione*** siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si applica ***in complementarità con*** la direttiva (UE) 2022/2557.	2. Qualora operatori spaziali siano stati individuati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, il presente regolamento si applica ***fatta salva*** la direttiva (UE) 2022/2557.

Or. en

Emendamento 2789
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557 ***come segue:***	3. Ai fini del presente capo, le autorità ***nazionali*** competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557***, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni.***

Or. en

Emendamento 2790
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo ***9***, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557 ***come segue:***	3. Ai fini del presente capo, le autorità ***nazionali*** competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo ***8***, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555***, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2555, nonché di condividere le informazioni.***

Or. en

Emendamento 2791
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo ***9***, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557 ***come segue:***	3. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo ***8***, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555***, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2555, nonché di condividere le informazioni.***

Or. en

Emendamento 2792
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557 ***come segue:***	3. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557***, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2555, nonché di condividere le informazioni.***

Or. en

Emendamento 2793
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nell'ambito del sostegno per le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi del presente regolamento, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, e le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2794
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nell'ambito del sostegno per le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi del presente regolamento, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, e le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2795
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nell'ambito del sostegno per le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi del presente regolamento, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, e le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2796
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nell'ambito del sostegno per le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi del presente regolamento, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, e le valutazioni del rischio da effettuarsi ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2797
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni, anche ai fini di cui agli articoli 11, 15, 18 e 21 di tale direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2798
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni, anche ai fini di cui agli articoli 11, 15, 18 e 21 di tale direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2799
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni, anche ai fini di cui agli articoli 11, 15, 18 e 21 di tale direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2800
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni, anche ai fini di cui agli articoli 11, 15, 18 e 21 di tale direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2801
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini del presente capo, le autorità nazionali competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni.

Or. en

Emendamento 2802
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini del presente capo, le autorità competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni.

Or. en

Emendamento 2803
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini del presente capo, le autorità nazionali competenti cooperano con le autorità competenti designate o istituite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, ogniqualvolta ciò sia necessario al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2022/2557, nonché di condividere le informazioni.

Or. en

Emendamento 2804
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Prescrizioni di cibersicurezza
	1. Gli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 rispettano l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva.
	2. I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo si applicano a tutti i soggetti seguenti:

(a) gli operatori spaziali dell'Unione che non si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555;

(b) gli operatori spaziali di paesi terzi; (c) le organizzazioni internazionali con le quali è in vigore un accordo a norma dell'articolo 107 o 108, a seconda dei casi;

(d) gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione.

3. I soggetti di cui al paragrafo 2 adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto ai rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informativi e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti: (a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;

(b) gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

(c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;

(d) sicurezza delle catene di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi e qualsiasi altro rapporto contrattale necessario a svolgere la missione spaziale;

(e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

(f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

(g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;

(h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;

(i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;

(j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

5. Nel valutare quali misure di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, siano adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

6. Entro il... [data] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche, metodologiche e settoriali delle misure di cui al paragrafo

4. Tale atto di esecuzione comprende un regime alleggerito per quanto riguarda gli istituti di ricerca e di istruzione, le piccole imprese e le microimprese, limitato alle misure necessarie per affrontare i rischi specifici aventi effetti negativi sulla sicurezza di altre operazioni spaziali, tra cui il rischio di perdita del controllo delle risorse con propulsione e la capacità di emettere interferenze. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

7. La Commissione mira a garantire la coerenza degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6 del presente articolo. A tal fine, la Commissione elabora i progetti di atti di esecuzione sulla base dello scambio di consulenza e della cooperazione con i pertinenti esperti in materia di cibersicurezza e spazio.

Or. en

Emendamento 2805
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Prescrizioni di cibersicurezza
	1. Gli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 rispettano l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva.
	2. I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo si applicano a tutti i soggetti seguenti:

(a) gli operatori spaziali dell'Unione che non si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555;

(b) gli operatori spaziali di paesi terzi;

(c) le organizzazioni internazionali con le quali è in vigore un accordo a norma dell'articolo 107 o 108, a seconda dei casi;

(d) gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione.

3. I soggetti di cui al paragrafo 2 adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.

Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto ai rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informativi e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:

(a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;

(b) gestione degli incidenti quale definita

all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

(c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;

(d) sicurezza delle catene di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi e qualsiasi altro rapporto contrattale necessario a svolgere la missione spaziale;

(e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

(f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

(g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;

(h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;

(i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;

(j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

5. Nel valutare quali misure di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, siano adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

6. Entro il... [data] la Commissione adotta

un atto di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche, metodologiche e settoriali delle misure di cui al paragrafo 4. Tale atto di esecuzione comprende un regime alleggerito per quanto riguarda gli istituti di ricerca e di istruzione, le piccole imprese e le microimprese, limitato alle misure necessarie per affrontare i rischi specifici aventi effetti negativi sulla sicurezza di altre operazioni spaziali, tra cui il rischio di perdita del controllo delle risorse con propulsione e la capacità di emettere interferenze.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

7. La Commissione mira a garantire la coerenza degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6 del presente articolo. A tal fine, la Commissione elabora i progetti di atti di esecuzione sulla base dello scambio di consulenza e della cooperazione con i pertinenti esperti in materia di cibersicurezza e spazio.

Or. en

Emendamento 2806
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Prescrizioni di cibersicurezza
	1. Gli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 rispettano l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, di tale

direttiva.

2. I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo si applicano a tutti i soggetti seguenti:

(a) gli operatori spaziali dell'Unione che non si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555; (b) gli operatori spaziali di paesi terzi;

(c) le organizzazioni internazionali con le quali è in vigore un accordo a norma dell'articolo 107 o 108, a seconda dei casi;

(d) gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione.

3. I soggetti di cui al paragrafo 2 adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.

Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto ai rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informativi e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:

(a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;

(b) gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

(c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;

(d) sicurezza delle catene di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi e qualsiasi altro rapporto contrattale necessario a svolgere la missione spaziale;

(e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

(f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

(g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;

(h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;

(i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;

(j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

5. Nel valutare quali misure di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, siano adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e

fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

6. Entro il... [data] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche, metodologiche e settoriali delle misure di cui al paragrafo 4.

Tale atto di esecuzione comprende un regime alleggerito per quanto riguarda gli istituti di ricerca e di istruzione, le imprese a media capitalizzazione, le microimprese e le piccole e medie imprese, limitato alle misure necessarie per affrontare i rischi specifici aventi effetti negativi sulla sicurezza di altre operazioni spaziali, tra cui il rischio di perdita del controllo delle risorse con propulsione e la capacità di emettere interferenze.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

7. La Commissione mira a garantire la coerenza degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6 del presente articolo.

A tal fine, la Commissione elabora i progetti di atti di esecuzione sulla base dello scambio di consulenza e della cooperazione con i pertinenti esperti in materia di cibersicurezza e spazio.

Or. en

Emendamento 2807
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Prescrizioni di cibersicurezza

1. Gli operatori spaziali che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 rispettano l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva.

2. I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo si applicano a tutti i soggetti seguenti:

(a) gli operatori spaziali che non si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555;

(b) gli operatori spaziali di paesi terzi;

(c) le organizzazioni internazionali con le quali è in vigore un accordo a norma dell'articolo 107, a seconda dei casi;

(d) gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione.

3. I soggetti di cui al paragrafo 2 adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.

Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto ai rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono

basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informativi e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:

(a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;

(b) gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

(c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;

(d) sicurezza delle catene di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi e qualsiasi altro rapporto contrattale necessario a svolgere la missione spaziale;

(e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

(f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

(g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;

(h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;

(i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;

(j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

5. Nel valutare quali misure di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, siano adeguate, i soggetti

tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

Or. en

Emendamento 2808
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Protezione delle funzioni spaziali critiche per la missione
	1. Gli operatori spaziali garantiscono la protezione, l'integrità, l'autenticità, la disponibilità e la recuperabilità delle funzioni critiche per la missione necessarie per lo svolgimento sicuro e il controllo tecnico efficace delle attività spaziali.
	2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori spaziali garantiscono, in funzione del profilo di missione, dell'ambiente operativo e della valutazione dei rischi, che:
	(a) i collegamenti tra il segmento terrestre e il segmento spaziale utilizzati per il comando, il controllo, la telemetria e il telecomando siano protetti dall'accesso non autorizzato, dall'intercettazione, dalla modifica, dalla trasmissione dolosa, dai disturbi intenzionali o dallo spoofing;
	(b) i sistemi utilizzati per lo svolgimento di attività spaziali siano configurati in modo da consentire una vigilanza continua della telemetria e del telecomando e dello

stato del veicolo spaziale;

(c) l'operatore sia in grado di mantenere o ripristinare un controllo tecnico efficace del segmento spaziale e di altre funzioni spaziali critiche per la missione;

(d) solo i dispositivi, i sistemi e le interfacce autorizzati possano comunicare con i sistemi responsabili del controllo, del comando e della configurazione delle attività spaziali;

(e) le funzioni di ripristino critiche per la missione restino disponibili, anche attraverso adeguati accordi di ridondanza o segregazione o disposizioni di riserva garantite, ove necessario.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano durante l'intero ciclo di vita delle pertinenti attività spaziali.

Or. en

Motivazione

Le funzioni spaziali critiche per la missione, ossia telecomando, telemetria, trasmissione dei dati, coordinamento della congiunzione, richiedono norme di protezione specifiche che vanno oltre gli obblighi generali in materia di cibersicurezza. Un'intrusione informatica che comprometta l'integrità del telecomando potrebbe far sì che un veicolo spaziale non controllato comporti un rischio di collisione per altri; gli interessi in gioco giustificano prescrizioni esplicite e specifiche.

Emendamento 2809
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Dipendenze critiche e mitigazione
	1. Gli operatori spaziali dell'Unione istituiscono e mantengono un inventario dei componenti e dei materiali critici non provenienti dall'Unione utilizzati nella progettazione, nella fabbricazione, nel

	lancio e nel funzionamento dei loro sistemi spaziali, compresi i componenti basati su materie prime critiche o altri fattori di produzione strategici essenziali per la continuità della missione.
	2. Gli operatori spaziali dell'Unione valutano le dipendenze strategiche associate nell'ambito della loro analisi dei rischi e le segnalano all'autorità nazionale competente.

Or. en

Emendamento 2810
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2811
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2812
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo II – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presente sezione è soppressa nell'ambito della ristrutturazione del capo sulla cibersicurezza (articoli da 75 bis a 75 quater), che ne assorbe le disposizioni pertinenti in un quadro di cibersicurezza coerente e mirato.

Emendamento 2813
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2814
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Titolo IV – capo II – sezione 2 – titolo
Proposta di regolamento
Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
GESTIONE DEI RISCHI	***CIBERSICUREZZA***

Or. en

Emendamento 2815
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 76
Proposta di regolamento
Articolo 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2816
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2817
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2818
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli operatori spaziali ***dell'***Unione adottano tutte le misure necessarie a gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete e la sicurezza delle infrastrutture fisiche e dell'ambiente, conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del loro profilo di rischio e delle loro dimensioni, nonché del carattere, della portata e della complessità delle loro attività spaziali.	Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione adottano tutte le misure necessarie a gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete e la sicurezza delle infrastrutture fisiche e dell'ambiente, conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del loro profilo di rischio e delle loro dimensioni, nonché del carattere, della portata e della complessità delle loro attività spaziali.

Or. fr

Emendamento 2819
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori spaziali di paesi terzi che dispongono di infrastrutture terrestri nel territorio dell'Unione o le cui attività possono avere ripercussioni sui segmenti dell'infrastruttura spaziale o dell'infrastruttura terrestre degli operatori spaziali dell'Unione devono rispettare le stesse misure di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 2820
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) mantenere un controllo tecnico efficace delle loro missioni spaziali, consentendo un livello di rischio adeguato e coerente con gli obiettivi e le caratteristiche di ciascuna missione	(b) mantenere un controllo tecnico efficace delle loro missioni spaziali ***ed effettuare controlli tecnici periodici come previsto dai fabbricanti***, consentendo un livello di rischio adeguato e coerente con

spaziale e conforme alle istruzioni in materia di vigilanza.	gli obiettivi e le caratteristiche di ciascuna missione spaziale e conforme alle istruzioni in materia di vigilanza.

Or. ro

Motivazione

La manutenzione periodica del materiale che compone gli oggetti spaziali è essenziale per il corretto svolgimento della missione.

Emendamento 2821
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel valutare il livello di rischio adeguato e coerente conformemente al paragrafo 2, lettera b), gli operatori spaziali ***dell'***Unione tengono conto quanto meno dei criteri seguenti:	3. Nel valutare il livello di rischio adeguato e coerente conformemente al paragrafo 2, lettera b), gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione tengono conto quanto meno dei criteri seguenti:

Or. fr

Emendamento 2822
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la tipologia e le caratteristiche della missione spaziale, quali i suoi obiettivi specifici, l'orbita, la dimensione della costellazione;	(a) la tipologia***, la durata*** e le caratteristiche della missione spaziale, quali i suoi obiettivi specifici, l'orbita, la dimensione della costellazione;

Or. ro

Emendamento 2823

Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori spaziali ***dell'***Unione gestiscono i rischi di cui al paragrafo 1, primo comma, al fine di garantire la resilienza digitale e fisica delle infrastrutture spaziali, durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, tenendo debitamente conto:	4. Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione gestiscono i rischi di cui al paragrafo 1, primo comma, al fine di garantire la resilienza digitale e fisica delle infrastrutture spaziali, durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, tenendo debitamente conto:

Or. fr

Emendamento 2824
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) delle fasi di concezione e progettazione, comprese le attività preparatorie alla fase di fabbricazione, quali l'analisi della missione, l'analisi dei sistemi, la definizione e la progettazione dei sistemi, fino alla completa determinazione dei sistemi;	(a) delle fasi di concezione e progettazione, comprese le attività preparatorie alla fase di fabbricazione, quali l'analisi della missione, l'analisi dei sistemi, la definizione e la progettazione dei sistemi ***e la determinazione della durata di vita***, fino alla completa determinazione dei sistemi;

Or. ro

Motivazione

La durata di vita operativa di qualsiasi oggetto spaziale dovrebbe naturalmente essere nota affinché le missioni possano essere organizzate in modo efficace.

Emendamento 2825
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le fasi di fine vita, in particolare la fine della missione spaziale, la passivazione, lo smaltimento, la messa fuori servizio e la deorbitazione;	(d) le fasi di fine vita, in particolare la fine della missione spaziale, la passivazione, lo smaltimento, la messa fuori servizio e la deorbitazione***, compreso l'eventuale collocamento nelle orbite cimitero per un periodo di tempo limitato***;

Or. ro

Motivazione

Lo sviluppo del settore spaziale e il lancio di un numero crescente di satelliti o di oggetti spaziali richiedono inoltre misure adeguate volte a eliminare tali oggetti spaziali al termine della loro vita operativa.

Emendamento 2826
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali dell'Unione istituiscono, attuano e mantengono in essere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente alle norme vigenti.	Gli operatori spaziali dell'Unione istituiscono, attuano e mantengono in essere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente alle norme vigenti***, compreso l'accesso alla banca dati***.

Or. ro

Motivazione

Le informazioni contenute nei documenti necessari per le attività spaziali devono essere conservate in una banca dati ben protetta conformemente alle disposizioni pertinenti.

Emendamento 2827
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali ***dell'***Unione istituiscono, attuano e mantengono in essere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente alle norme vigenti.	Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione istituiscono, attuano e mantengono in essere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente alle norme vigenti.

Or. fr

Emendamento 2828
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli operatori spaziali ***dell'***Unione stabiliscono, attuano e applicano una politica e procedure volte a valutare se le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate sono attuate e mantenute in modo efficace.	6. Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione stabiliscono, attuano e applicano una politica e procedure volte a valutare se le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate sono attuate e mantenute in modo efficace.

Or. fr

Emendamento 2829
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'Agenzia vigila sull'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 6, al fine di garantire l'efficace applicazione delle misure stabilite.

Or. fr

Emendamento 2830
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 76 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 76 bis
	Prescrizioni di cibersicurezza
	1. Gli operatori spaziali dell'Unione che si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 rispettano l'atto di esecuzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva.
	2. I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo si applicano a tutti i soggetti seguenti:
	(a) gli operatori spaziali dell'Unione che non si qualificano come soggetti essenziali o importanti a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555; (b) gli operatori spaziali di paesi terzi;
	(c) le organizzazioni internazionali con le quali è in vigore un accordo a norma dell'articolo 107 o 108, a seconda dei casi;
	(d) gli operatori dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione.
	3. I soggetti di cui al paragrafo 2 adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.
	Tenuto conto delle conoscenze più

aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto ai rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informativi e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:

(a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;

(b) gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

(c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;

(d) sicurezza delle catene di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi e qualsiasi altro rapporto contrattale necessario a svolgere la missione spaziale;

(e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

(f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

(g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;
(h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della

cifratura;

(i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi; (j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

5. Nel valutare quali misure di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, siano adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

6. Entro il... [data] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche, metodologiche e settoriali delle misure di cui al paragrafo 4. Tale atto di esecuzione comprende un regime alleggerito per quanto riguarda gli istituti di ricerca e di istruzione, le piccole imprese e le microimprese, limitato alle misure necessarie per affrontare i rischi specifici aventi effetti negativi sulla sicurezza di altre operazioni spaziali, tra cui il rischio di perdita del controllo delle risorse con propulsione e la capacità di emettere interferenze.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

7. La Commissione mira a garantire la coerenza degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6 del presente articolo. A tal fine, la Commissione elabora i progetti di atti di esecuzione sulla base dello scambio di consulenza e della cooperazione con i pertinenti esperti in materia di cibersicurezza e spazio.

Or. en

Emendamento 2831
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 77
Proposta di regolamento
Articolo 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 77	***soppresso***
Aspetti organizzativi	
1. L'organo di gestione dell'operatore spaziale dell'Unione supervisiona l'attuazione delle misure di gestione dei rischi adottate per garantire la conformità alle prescrizioni del presente capo, oltre a essere responsabile e rispondere per tali misure.	
2. Gli operatori spaziali dell'Unione istituiscono, rivedono e monitorano i meccanismi interni relativi alla politica di sicurezza delle risorse umane, per fare in modo che tutto il personale comprenda e si impegni a rispettare le responsabilità in materia di sicurezza, in linea con i rispettivi ruoli e responsabilità. Gli operatori spaziali dell'Unione applicano politiche in tema di risorse umane volte a garantire tutte le verifiche e i controlli necessari durante l'intero processo di assunzione e disciplinare.	

Or. en

Emendamento 2832
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 77	***soppresso***
Aspetti organizzativi	
1. L'organo di gestione dell'operatore spaziale dell'Unione supervisiona l'attuazione delle misure di gestione dei rischi adottate per garantire la conformità alle prescrizioni del presente capo, oltre a essere responsabile e rispondere per tali misure.	
2. Gli operatori spaziali dell'Unione istituiscono, rivedono e monitorano i meccanismi interni relativi alla politica di sicurezza delle risorse umane, per fare in modo che tutto il personale comprenda e si impegni a rispettare le responsabilità in materia di sicurezza, in linea con i rispettivi ruoli e responsabilità. Gli operatori spaziali dell'Unione applicano politiche in tema di risorse umane volte a garantire tutte le verifiche e i controlli necessari durante l'intero processo di assunzione e disciplinare.	

Or. en

Emendamento 2833
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 77	***soppresso***
Aspetti organizzativi	
1. L'organo di gestione dell'operatore spaziale dell'Unione supervisiona l'attuazione delle misure di gestione dei rischi adottate per garantire la conformità alle prescrizioni del presente capo, oltre a essere responsabile e rispondere per tali misure.	

2. Gli operatori spaziali dell'Unione istituiscono, rivedono e monitorano i meccanismi interni relativi alla politica di sicurezza delle risorse umane, per fare in modo che tutto il personale comprenda e si impegni a rispettare le responsabilità in materia di sicurezza, in linea con i rispettivi ruoli e responsabilità. Gli operatori spaziali dell'Unione applicano politiche in tema di risorse umane volte a garantire tutte le verifiche e i controlli necessari durante l'intero processo di assunzione e disciplinare.

Or. en

Emendamento 2834
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organo di gestione dell'operatore spaziale ***dell'***Unione supervisiona l'attuazione delle misure di gestione dei rischi adottate per garantire la conformità alle prescrizioni del presente capo, oltre a essere responsabile e rispondere per tali misure.	1. L'organo di gestione dell'operatore spaziale ***attivo nell'***Unione supervisiona l'attuazione delle misure di gestione dei rischi adottate per garantire la conformità alle prescrizioni del presente capo, oltre a essere responsabile e rispondere per tali misure.

Or. fr

Emendamento 2835
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori spaziali ***dell'***Unione istituiscono, rivedono e monitorano i meccanismi interni relativi alla politica di	2. Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione istituiscono, rivedono e monitorano i meccanismi interni relativi

sicurezza delle risorse umane, per fare in modo che tutto il personale comprenda e si impegni a rispettare le responsabilità in materia di sicurezza, in linea con i rispettivi ruoli e responsabilità. Gli operatori spaziali dell'Unione applicano politiche in tema di risorse umane volte a garantire tutte le verifiche e i controlli necessari durante l'intero processo di assunzione e disciplinare.	alla politica di sicurezza delle risorse umane, per fare in modo che tutto il personale comprenda e si impegni a rispettare le responsabilità in materia di sicurezza, in linea con i rispettivi ruoli e responsabilità. Gli operatori spaziali dell'Unione applicano politiche in tema di risorse umane volte a garantire tutte le verifiche e i controlli necessari durante l'intero processo di assunzione e disciplinare.

Or. fr

Emendamento 2836
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 78
Proposta di regolamento
Articolo 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 78	***soppresso***
Valutazioni del rischio	
1. Durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, gli operatori spaziali dell'Unione:	
(a) individuano e valutano, in modo continuativo, tutte le fonti di rischio;	
(b) riesaminano periodicamente i rischi individuati;	
(c) individuano le vulnerabilità fisiche e di cibersicurezza e gli incidenti ed analizzano, alla luce della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, quando tali vulnerabilità non possono essere risolte o mitigate immediatamente;	
(d) stabiliscono appositi piani di trattamento dei rischi per tutte le vulnerabilità individuate in materia di cibersicurezza che pongono un rischio	

superiore al livello di rischio di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera b).

2. Gli operatori spaziali dell'Unione effettuano valutazioni del rischio conformemente all'allegato VII, punto 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 al fine di integrare il presente regolamento:

(a) stabilendo, ai fini degli scenari di rischio di cui all'allegato VII, punto 1.4, lettera f), i criteri per l'individuazione degli elementi seguenti:

(i) risorse critiche, funzioni essenziali, operazioni critiche e fasi critiche, durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, per le quali gli operatori spaziali dell'Unione elaborano scenari di rischio per la sicurezza;

ii) risorse critiche e funzioni essenziali di cui all'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, per le quali i soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi elaborano scenari di rischio per la sicurezza;

(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali dell'Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi;

(c) definendo un elenco minimo di obiettivi in materia di sicurezza, compresi i livelli di rischio da prendere in considerazione;

(d) elaborando i criteri e la metodologia per garantire la comparabilità delle valutazioni del rischio, al fine di agevolare le attività di vigilanza ("revisioni di vigilanza") delle autorità competenti;

(e) elaborando metodi di modellizzazione delle minacce per le valutazioni del rischio per diversi segmenti e sistemi di infrastrutture spaziali;

(f) elaborando misure di trattamento dei rischi che devono essere applicate dagli operatori spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2837
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 78	***soppresso***
Valutazioni del rischio	
1. Durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, gli operatori spaziali dell'Unione:	
(a) individuano e valutano, in modo continuativo, tutte le fonti di rischio;	
(b) riesaminano periodicamente i rischi individuati;	
(c) individuano le vulnerabilità fisiche e di cibersicurezza e gli incidenti ed analizzano, alla luce della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, quando tali vulnerabilità non possono essere risolte o mitigate immediatamente;	
(d) stabiliscono appositi piani di trattamento dei rischi per tutte le vulnerabilità individuate in materia di cibersicurezza che pongono un rischio superiore al livello di rischio di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera b).	
2. Gli operatori spaziali dell'Unione effettuano valutazioni del rischio conformemente all'allegato VII, punto 1.	
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 al fine di integrare il presente regolamento:	
(a) stabilendo, ai fini degli scenari di	

rischio di cui all'allegato VII, punto 1.4, lettera f), i criteri per l'individuazione degli elementi seguenti:

(i) risorse critiche, funzioni essenziali, operazioni critiche e fasi critiche, durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, per le quali gli operatori spaziali dell'Unione elaborano scenari di rischio per la sicurezza;

ii) risorse critiche e funzioni essenziali di cui all'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, per le quali i soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi elaborano scenari di rischio per la sicurezza;

(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali dell'Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi;

(c) definendo un elenco minimo di obiettivi in materia di sicurezza, compresi i livelli di rischio da prendere in considerazione;

(d) elaborando i criteri e la metodologia per garantire la comparabilità delle valutazioni del rischio, al fine di agevolare le attività di vigilanza ("revisioni di vigilanza") delle autorità competenti;

(e) elaborando metodi di modellizzazione delle minacce per le valutazioni del rischio per diversi segmenti e sistemi di infrastrutture spaziali;

(f) elaborando misure di trattamento dei rischi che devono essere applicate dagli operatori spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2838
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento

Articolo 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 78	***soppresso***
Valutazioni del rischio	
1. Durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, gli operatori spaziali dell'Unione:	
(a) individuano e valutano, in modo continuativo, tutte le fonti di rischio;	
(b) riesaminano periodicamente i rischi individuati;	
(c) individuano le vulnerabilità fisiche e di cibersicurezza e gli incidenti ed analizzano, alla luce della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, quando tali vulnerabilità non possono essere risolte o mitigate immediatamente;	
(d) stabiliscono appositi piani di trattamento dei rischi per tutte le vulnerabilità individuate in materia di cibersicurezza che pongono un rischio superiore al livello di rischio di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera b).	
2. Gli operatori spaziali dell'Unione effettuano valutazioni del rischio conformemente all'allegato VII, punto 1.	
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 al fine di integrare il presente regolamento:	
(a) stabilendo, ai fini degli scenari di rischio di cui all'allegato VII, punto 1.4, lettera f), i criteri per l'individuazione degli elementi seguenti:	
(i) risorse critiche, funzioni essenziali, operazioni critiche e fasi critiche, durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, per le quali gli operatori spaziali dell'Unione elaborano scenari di rischio per la sicurezza;	
ii) risorse critiche e funzioni essenziali di cui all'articolo 79, paragrafo 1, primo	

comma, per le quali i soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi elaborano scenari di rischio per la sicurezza;

(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali dell'Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi;

(c) definendo un elenco minimo di obiettivi in materia di sicurezza, compresi i livelli di rischio da prendere in considerazione;

(d) elaborando i criteri e la metodologia per garantire la comparabilità delle valutazioni del rischio, al fine di agevolare le attività di vigilanza ("revisioni di vigilanza") delle autorità competenti;

(e) elaborando metodi di modellizzazione delle minacce per le valutazioni del rischio per diversi segmenti e sistemi di infrastrutture spaziali;

(f) elaborando misure di trattamento dei rischi che devono essere applicate dagli operatori spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2839
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, gli operatori spaziali ***dell'***Unione:	1. Durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali, gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione:

Or. fr

Emendamento 2840
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riesaminano periodicamente i rischi individuati;	(b) riesaminano periodicamente i rischi individuati ***ed elaborano procedure per la collaborazione e l'intervento urgenti nel caso di una situazione critica***;

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rischi, delle possibili emergenze e degli eventuali interventi.

Emendamento 2841
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori spaziali ***dell'***Unione effettuano valutazioni del rischio conformemente all'allegato VII, punto 1.	2. Gli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione effettuano valutazioni del rischio conformemente all'allegato VII, punto 1.

Or. fr

Emendamento 2842
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) risorse critiche e funzioni essenziali di cui all'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, per le quali i soggetti che	ii) risorse critiche e funzioni essenziali di cui all'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, per le quali i soggetti che

applicano una gestione ***semplificata*** dei rischi elaborano scenari di rischio per la sicurezza;	applicano una gestione ***assistita*** dei rischi elaborano scenari di rischio per la sicurezza;

Or. fr

Emendamento 2843
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali dell'Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi;	(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali dell'Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi ***ed elaborando procedure per la collaborazione e l'intervento urgenti nel caso di una situazione critica***;

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rischi, delle possibili emergenze e degli eventuali interventi.

Emendamento 2844
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali ***dell'***Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione ***semplificata*** dei rischi;	(b) sviluppando scenari di rischio adattati ai rischi affrontati dagli operatori spaziali ***attivi nell'***Unione ovvero dai soggetti che applicano una gestione ***assistita*** dei rischi;

Or. fr

Emendamento 2845
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) elaborando misure di trattamento dei rischi che devono essere applicate dagli operatori spaziali dell'Unione.	(f) elaborando misure di trattamento dei rischi ***e procedure per la collaborazione e l'intervento urgenti nel caso di una situazione critica*** che devono essere applicate dagli operatori spaziali dell'Unione.

Or. ro

Motivazione

Analogamente a qualsiasi attività, anche l'attività spaziale necessita di disposizioni per la gestione dei rischi, delle possibili emergenze e degli eventuali interventi.

Emendamento 2846
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 79	***soppresso***
Gestione semplificata dei rischi	
1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, applicano le misure dell'allegato VII, punto 9, soltanto in relazione alle attività critiche e alle funzioni essenziali, necessarie per fare fronte ai rischi di:	
a) perdita del controllo di risorse con propulsione;	
b) perdita del controllo di risorse aventi la capacità di emettere interferenze in grado di incidere negativamente sulla sicurezza	

di altre operazioni spaziali.

2. Le autorità competenti presentano all'Agenzia l'elenco dei soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi.

3.

L'Agenzia riferisce annualmente alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione. L'Agenzia può presentare raccomandazioni volte ad agevolare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.

I principali risultati delle relazioni di cui al primo comma sono presentati, se del caso, nel contesto dell'ordine del giorno delle riunioni della rete dell'UE per la resilienza spaziale istituita a norma dell'articolo 94, paragrafo 1.

4. Per consentire l'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento al progresso scientifico e tecnico, sulla base delle migliori tecniche disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 per modificare le prescrizioni dell'allegato VII, punto 9.

Or. en

Emendamento 2847
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 79	***soppresso***
Gestione semplificata dei rischi	
1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, applicano le misure dell'allegato VII,	

punto 9, soltanto in relazione alle attività critiche e alle funzioni essenziali, necessarie per fare fronte ai rischi di:

a) perdita del controllo di risorse con propulsione;

b) perdita del controllo di risorse aventi la capacità di emettere interferenze in grado di incidere negativamente sulla sicurezza di altre operazioni spaziali.

2. Le autorità competenti presentano all'Agenzia l'elenco dei soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi.

3.

L'Agenzia riferisce annualmente alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione. L'Agenzia può presentare raccomandazioni volte ad agevolare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.

I principali risultati delle relazioni di cui al primo comma sono presentati, se del caso, nel contesto dell'ordine del giorno delle riunioni della rete dell'UE per la resilienza spaziale istituita a norma dell'articolo 94, paragrafo 1.

4. Per consentire l'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento al progresso scientifico e tecnico, sulla base delle migliori tecniche disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 per modificare le prescrizioni dell'allegato VII, punto 9.

Or. en

Emendamento 2848
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 79

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 79	***soppresso***
Gestione semplificata dei rischi	
1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, applicano le misure dell'allegato VII, punto 9, soltanto in relazione alle attività critiche e alle funzioni essenziali, necessarie per fare fronte ai rischi di:	
a) perdita del controllo di risorse con propulsione;	
b) perdita del controllo di risorse aventi la capacità di emettere interferenze in grado di incidere negativamente sulla sicurezza di altre operazioni spaziali.	
2. Le autorità competenti presentano all'Agenzia l'elenco dei soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi.	
3.	
L'Agenzia riferisce annualmente alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione. L'Agenzia può presentare raccomandazioni volte ad agevolare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.	
I principali risultati delle relazioni di cui al primo comma sono presentati, se del caso, nel contesto dell'ordine del giorno delle riunioni della rete dell'UE per la resilienza spaziale istituita a norma dell'articolo 94, paragrafo 1.	
4. Per consentire l'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento al progresso scientifico e tecnico, sulla base delle migliori tecniche disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 113 per modificare le	

prescrizioni dell'allegato VII, punto 9.

Or. en

Emendamento 2849
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gestione ***semplificata*** dei rischi	Gestione ***assistita*** dei rischi

Or. fr

Emendamento 2850
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione ***semplificata*** dei rischi ***di cui all'articolo 10, paragrafo 3, applicano le*** misure ***dell'allegato VII, punto 9, soltanto in relazione alle attività critiche e alle funzioni essenziali, necessarie per fare fronte ai rischi di:***	1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione ***assistita*** dei rischi ***ricevono sostegno, sia finanziario che tecnico, dall'Agenzia e dall'Unione nell'attuazione delle*** misure ***previste dal presente regolamento, nello stesso modo di altri operatori spaziali, al fine di garantire un utilizzo equo e sicuro dello spazio per tutti gli attori.***

Or. fr